

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
- ☐ Affari amministrativi e contabili
- ☐ Interventi nel Parco
- ☒ Pianificazione territoriale
- ☐ Valorizzazione territoriale
- ☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)

Pronuncia di compatibilità ambientale

n. 10 del 27.07.2026

ditta: Faeto Escavazione s.r.l.

Comune: Vagli Sotto

Progetto di coltivazione della cava "Borella"

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale

Preso atto che in data 15.05.2025, protocollo n. 2137, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava Borella, Comune di Vagli Sotto, a seguito della istanza formulata dalla ditta Faeto Escavazione s.r.l., con sede in Isola di Roccalberti a Camporgiano (LU), P.I. 01327160451;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e succ. mod. ed integr.;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010" e succ. mod. ed integr.;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307 e succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 23.12.2025, con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 tra i quali la Dott.ssa Isabella Ronchieri quale Responsabile dell'U.O.C. "Pianificazione territoriale";

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ricordato che provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 15.05.2025, protocollo n. 2137;

Conferenza di servizi, prima riunione, in data 11.09.2025;

Presentazione contributi integrativi della ditta in data 15.12.2025 protocolli 5411/5412/5413 ed in data 02.02.2026 protocolli 534 e 535;

Conferenza di servizi, seconda riunione, in data 24.02.2026;

Presentazione contributi integrativi della ditta in data 12.03.2026 protocollo 1122;

Conferenza di servizi, terza riunione, in data 23.06.2026;

Presentazione contributi integrativi della ditta in data 03.07.2026 protocollo 2931;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto n° 111 del 13.07.2026 acquisita in data 13.07.2026 protocollo. 3081;

Autorizzazione paesaggistica del Comune di Vagli Sotto n. 7 del 09.03.2026 acquisita in data 09.03.2026 protocollo. 1084;

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della conferenza di servizi del 11.09.2025;

Verbale della conferenza di servizi del 24.02.2026;

Verbale della conferenza di servizi del 23.06.2026;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto n° 111 del 13.07.2026 acquisita in data 13.07.2026 protocollo. 3081;

Autorizzazione paesaggistica del Comune di Vagli Sotto n. 7 del 09.03.2026 acquisita in data 09.03.2026 protocollo. 1084;

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal *Rapporto interdisciplinare*, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

amministrazione	pronuncia, autorizzazione, parere, contributo	tipo di parere
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione vincolo idrogeologico	favorevole con prescrizioni
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva Valutazione di impatto acustico Autorizzazione paesaggistica	favorevole
Regione Toscana	Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24	favorevole con prescrizioni e raccomandazioni
AUSL Toscana Nord Ovest	Contributo relativo all'igiene e sanità pubblica Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	favorevole
ARPAT Dipartimento Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale	favorevole con prescrizioni
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	contributo allegato
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	Autorizzazione archeologica Parere relativo all'autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole per silenzio assenso
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	favorevole per silenzio assenso

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € **5.000,00** tramite bonifico bancario in data 17.12.2024;

DETERMINA

di rilasciare al sig. Lodovici Dino, legale rappresentante della ditta Faeto Escavazione s.r.l., con sede in Isola di Roccalberti a Camporgiano (LU), P.I. 01327160451, la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di coltivazione della cava Borella, nel Bacino estrattivo Monte Pallerina, comune di Vagli Sotto, secondo la documentazione allegata alla richiesta effettuata dal proponente in data 24.12.2024 protocolli 5546/5547/5548/5549/5550/5551, integrata in data 07.01.2025 protocollo 44 e in data 12.05.2025 protocollo 2057 ed in data 15.12.2025 protocolli 5411/5412/5413 ed in data 12.03.2026 protocollo 1122 ed in data 03.07.2026 protocollo 2931, per la volumetria complessiva di coltivazione in sotterraneo equivalente a **25.868 metri cubi in cinque anni**;

di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;

Pronuncia di Valutazione di Incidenza, Legge Regionale n. 30/2015;

Nulla osta, Legge Regionale n. 30/2015;

Autorizzazione idrogeologica, Legge Regionale n. 39/2000;

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle seguenti prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione:

1. prescrizioni e condizioni come da autorizzazioni, pareri e contributi delle Amministrazioni competenti, contenute nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; in particolare si esplicita l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni di ARPAT:
 - a) La ditta attua il Piano di Monitoraggio ambientale approvato e ne trasmette gli esiti con frequenza annuale all'Autorità Competente per la VIA, Comune, Regione e ARPAT entro il 31 marzo di ogni anno. Nella relazione di sintesi è effettuato un confronto dei dati con quelli degli anni precedenti, debitamente commentato, finalizzato a individuare eventuali criticità o anomalie.
 - b) entro 6 mesi dall'avvio della variante coltivazione dovrà essere effettuata una verifica fonometrica dei livelli sonori ai recettori maggiormente esposti dalla rumorosità della ditta, nelle condizioni di maggior impatto acustico, atta a verificare il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità. La relativa documentazione di verifica dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente, al Comune e ad ARPAT;
 - c) entro 6 mesi dall'ottenimento della PCA il proponente dovrà trasmettere all'A.C. una relazione che illustri le modalità di effettuazione del tracciamento presso una sorgente individuata nel bacino idrogeologico del Frigido, effettuarlo e trasmetterne i risultati all'Autorità Competente e ad ARPAT proponendo un monitoraggio della sorgente impattata. In caso il tracciamento abbia avuto esito negativo, si richiede di individuare e proporre un tracciamento per altre sorgenti potenzialmente interessate;
 - d) Ai fini del monitoraggio dell'impatto delle emissioni diffuse la ditta dovrà attivare un registro delle attività come indicato dalle LG ARPA FVG;
2. non è consentito alcuno scarico di materiali nel ravaneto;
3. nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità carsiche e/o fratturazioni beanti il proponente dovrà sospendere immediatamente le lavorazioni, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo e dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco e alle Amministrazioni interessate;
4. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette impermeabili, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;
5. nelle opere di ripristino dovranno essere impiegate esclusivamente specie vegetali autoctone;
6. i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;
7. nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
8. nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;

9. nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

di rendere noto che l'inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di chiedere al proponente la pubblicazione del presente atto sul BURT, entro trenta giorni dalla sua notifica e di trasmettere il relativo stralcio del Burt al Parco, pena decadenza dell'atto, ricordando che, per quanto disposto dall'art. 52, comma 2, legge regionale n. 10/2010, "I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA";

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a **5 anni** dalla pubblicazione sul BURT;

DETERMINA ALTRESI'

di dare atto che:

il presente provvedimento ha valore di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

il Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio;

la conferenza di servizi si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che tra l'altro stabilisce di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso del presente procedimento, necessari alla realizzazione e all'esercizio del presente intervento, come indicati dal proponente, sono quelli riportati nella tabella presente in narrativa;

eventuali pregresse ordinanze di sospensione e rimessa in pristino, emesse in applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 devono essere ottemperate e il presente atto non sana nessuna difformità;

le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che sia esecutivo dalla data di pubblicazione sul BURT.

IR/ab/_paur_10_2026

Il Responsabile dell'Ufficio "Pianificazione territoriale"

dott. for. Isabella Ronchieri

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA BORELLA
Rapporto interdisciplinare

(allegato al PAUR n. 10 del 27.07.2026, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della conferenza di servizi del 11.09.2025;

Verbale della conferenza di servizi del 24.02.2026;

Verbale della conferenza di servizi del 23.06.2026;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Vagli Sotto n° 111 del 13.07.2026 acquisita in data 13.07.2026 protocollo. 3081;

Autorizzazione paesaggistica del Comune di Vagli Sotto n. 7 del 09.03.2026 acquisita in data 09.03.2026 protocollo. 1084;



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Ufficio Pianificazione Territoriale

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al progetto di coltivazione della cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU) società Faeto Escavazione srl. D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti

VERBALE

In data odierna, 11 settembre 2025, alle ore 12,10, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Provincia di Lucca

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>Amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott. ing. Vito Tafaro</i>
ARPAT <i>Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott.ssa Isabella Ronchieri</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il sig. Lorenzo Vannucci in qualità di legale rappresentante della ditta proponente, il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, in qualità di professionista incaricato. Sono presenti inoltre arch. Simona Ozioso del Parco Alpi Apuane, dott. Andrea Biagini di Regione Toscana, dott. geologo Giovanni Menga di ARPAT.

Il Rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri che si allegano al presente verbale:

1. Contributo/parere della Regione Toscana;
2. Contributo/parere di ARPAT;
3. Contributo/parere della Autorità di Bacino;

Sono pervenute inoltre pervenute le osservazioni di:

Apuane Libere

Federazione Speleologica Toscana

A tali osservazioni la Ditta dovrà dare risposta scritta e inviarla al Parco.

o o o

I professionisti incaricati illustrano il progetto e interloquiscono con le Amministrazioni rispondendo a domande e fornendo chiarimenti.

Alle ore 12.50 lasciano la riunione.

Il Rappresentante del Comune di Vagli visionato il progetto esprime parere favorevole in quanto conforme al vigente PABE di Monte Pallerina; in particolare si osserva che l'area di espansione in sotterraneo si sviluppa in zone dove è prevista coltivazione a cielo aperto o coltivazione mista cielo aperto/sotterraneo.

Si comunica inoltre che il piano di coltivazione è stato sottoposto alla Commissione del Paesaggio la quale ha espresso parere favorevole.

Il Rappresentante della Regione Toscana da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato.

La Rappresentante di ARPAT illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot. n. 071676 del 2/09/2025.

La rappresentante ARPAT prende atto dei chiarimenti forniti dal tecnico della ditta, fa inoltre presente che tutte le dichiarazioni e le informazioni aggiornate potranno essere valutate solo se formalmente riportate nel progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

Il Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest, esprime parere favorevole.

Il Rappresentante del Parco fa presente che le revisioni dello Studio d'Impatto Ambientale e quello d'Incidenza non evidenziano le parti riviste rendendo molto difficoltosa la valutazione. Inoltre è necessario approfondire gli studi su l'habitat 8310 segnalato e presente nel sito estrattivo riportando sulla tavola di progetto anche lo sviluppo ipogeo delle cavità carsiche. Per questi motivi si sospende l'istruttoria chiedendo integrazioni.

La conferenza di servizi preso atto dei pareri e dei contributi pervenuti sospende l'esame dell'istanza in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, come indicati nel presente verbale e nei suoi allegati.

Alle ore 13.20 la dott.ssa Isabella Ronchieri in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 11 settembre 2025

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>ARPAT</i>	<i>dott. ing Diletta Mogorovich</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. ing. Vito Tafaro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott.ssa Isabella Ronchieri</i>



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

Miniere e autorizzazioni geotermiche
Sede di Grosseto
via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)
tel. 0564/ 20155
mail: settore.miniere@regione.toscana.it



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/07/2025 numero 0550642

OGGETTO:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 21.08.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 25.08.2025 alle ore 11:00
Rif 402

Regione Toscana
Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si rappresenta che con la nota 129257 del 24/02/2025, è stato esposto quanto segue:

- 1)è stato segnalato all'Ente procedente che in relazione alle competenze del Settore "non è stato possibile rilevare dalla documentazione messa a disposizione quali siano le richieste formulate dal proponente" contrariamente a quanto disposto dal c.1 dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06;
- 2)in uno spirito di collaborazione ai fini di un efficace svolgimento del procedimento si è comunque proceduto ad una valutazione della documentazione disponibile;
- 3)Tale valutazione non ha permesso di individuare chiaramente la necessità di attivazione di uno o più dei procedimenti" di competenza di questo Settore puntualmente elencati nella nota sopra richiamata;
- 4)è stato richiesto all'Ente procedente di voler segnalare ai fini del rilascio del PAUR se sia necessario attivare uno o più" dei procedimenti di competenza;
- 5)ad oggi l'Ente procedente non si è espresso circa la richiesta inoltrata con nostra nota del 24/02/2025.

Pertanto relativamente al procedimento in questione, viste le considerazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, si rappresenta che questo Settore non rileva proprie competenze per la partecipazione al PAUR, quindi qualsiasi atto o parere di competenza deve intendersi non rilasciato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)

F:\lavoro regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\BORELLA\402\3_istruttoria\202500819 borella.odt



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona del 21.08.2025. Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 79575

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 08/01/2025, protocollo n. AOOGRT/619363 del 12/11/2024, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive, ed in particolare l'art. 16 c.4;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la nostra nota prot. 0182392 Data 14/04/2023 con la quale in occasione del precedente procedimento autorizzativo del 2023, ci si esprimeva come segue:

"...si ritiene opportuno procedere con l'aggiornamento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 dalla Provincia di Lucca, successivamente volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 08/11/2017 prot. n. AOOGRT/534906. L'autorizzazione alle emissioni così come aggiornata e riportata in allegato al presente contributo, sarà ricompresa nell'ambito del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015."

Relativamente alla gestione delle acque di cava si dava atto invece del fatto che il proponente non aveva richiesto l'autorizzazione allo scarico dal momento che veniva attuato il "ciclo chiuso" con totale reimpiego delle acque di cava.



Vista la ns. nota prot. 0206116 Data 27/03/2025 con la quale, in fase di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione presentata per il procedimento in oggetto è stato ritenuto *"....opportuno segnalare, relativamente alle competenze di questo Settore in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, che la Società debba integrare la documentazione presentata con un elaborato specifico per le emissioni diffuse. La valutazione sulle emissioni in atmosfera a cui si rimanda nella premessa dell'Elaborato B-Relazione tecnica illustrativa, non risulta infatti esaustiva e ben calibrata per il nuovo assetto proposto, che implica comunque una modifica rispetto a quanto autorizzato.*

Si rende quindi necessario che il proponente proceda con un nuovo calcolo del rateo emissivo secondo le disposizioni vigenti in materia in Regione Toscana, che sono quelle contenute nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), approvato con deliberazione C.R. n. 72 del 18/07/2018, a cui la documentazione tecnica di progetto deve essere conforme.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di cava (meteoriche dilavanti e di processo), si prende atto di quanto affermato dal proponente nell'Elaborato D – Documentazione di gestione AMD circa l'adozione della modalità di gestione a ciclo chiuso e della conseguente non necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico."

Visto l'Elaborato "Valutazione emissioni in atmosfera" datato maggio 2025 Rev. 01, da cui emerge quanto segue;

"....

Le sorgenti di polvere diffusa individuate nelle linee guida, non corrispondono esattamente alla metodologia estrattiva dell'area in oggetto, in quanto si tratta di una cava con produzione di blocchi di marmo e con recupero degli inerti per frantumazione, ed essendo una cava attiva da molti anni non è presente neppure lo "scotico e sbancamento superficiale".

Le sorgenti di emissioni delle polveri per il ciclo produttivo della cava Borella settore ovest e corrispondenti e quelle delle Linee guida sono le seguenti:

- *Formazione e stoccaggio di cumuli (AP-42 13.2.4)*
- *Erosione del vento dei cumuli (AP-42 13.2.5)*
- *Transito di mezzi su strade non asfaltate (AP-42 13.2.2)*

A queste sorgenti si aggiunge con le dovute differenze di metodo estrattivo:

- *Perforazione per preparazione dei tagli in roccia;*
- *Frantumazione con martellone dei blocchi di maggiore dimensione e produzione di blocchi con dimensioni >500 mm ;*
- *La stesa del materiale misto per il ripristino finale.*

.....

Le emissioni si riferiscono alle emissioni in atmosfera dell'intero ciclo di produzione di 10 anni, considerando il valore annuo abbiamo una media di 541,20 kg /anno, che calcolato per i giorni di lavoro, 300 gg, ci porta ad un valore di 1,80 kg/g, che rapportato in g/h diventano 225,50 g/h. "

Vengono poi previsti sistemi di mitigazione adottati per l'abbattimento delle polveri nelle varie fasi del ciclo produttivo. Ed in conclusione si afferma che:

" La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Borella settore ovest è compatibile con i valori soglia indicati da Arpat per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Vagli Sopra. I valori delle Pm10 emesse nel processo di coltivazione, significa una emissione di 225 g/h, rientrando nei valori ammissibili senza alcuna misura al recettore più prossimo. Sono proposte delle misure di mitigazione, peraltro in parte già contenute nella autorizzazione rilasciata alla società per l'esercizio della cava, che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni. Il valore più importante delle emissioni è legato al trasporto dei detriti ed al vento che può erodere i cumuli, piazzali e strade, indicando le misure di mitigazione necessarie per la loro riduzione/abbattimento. I valori delle PM10 calcolati indicano dei valori soglia compatibili con l'ambiente circostante che si riduce per effetto delle mitigazioni."

Relativamente alla **gestione delle acque di cava** si prende atto di quanto ribadito nella documentazione integrativa di maggio 2025, nella quale si indica che:

"Non è necessario alcuno scarico, lavorando principalmente a secco ed utilizzando acqua solo nei tagli " a monte" per i quali si esegue il recupero, trattamento e ricircolo delle acque reflue."



Tuttavia nella documentazione tecnica ed in particolare a pag. 9 dell'elaborato **D - Documento di gestione delle AMD**, il progettista riporta che:

"Dovranno quindi essere installate vasche AMPP con una capacità complessiva di 12 mc atte a contenere tutte le acque che ricadendo sulle aree che dovranno essere raccolte e trattate. Sono già presenti due grosse vasche di raccolta della AMPP, che complessivamente consentono l'accumulo di 32 mc, dotate di bypass a livelli costituito da un pozzetto in metallo con un tubo di troppo pieno. Quando le vasche sono piene le AMSP fuoriescono dal troppo pieno e tramite una tubazione sono rilasciate nella zona di impluvio adiacente. Date le dimensioni delle vasche saranno raccolte in parte anche acque di seconda pioggia. Le due vasche nelle 48 ore successive l'evento piovoso saranno comunque svuotate per consentire l'accumulo degli eventi successivi."

per cui risulterebbe che le acque accumulate nelle due vasche di capacità complessiva di 32 mc ospitano sia le AMPP che parte delle AMSP e che, per fare posto alle AMD di potenziali eventi successivi, sarebbero poi "svuotate".

Se lo svuotamento avvenisse attraverso l'immissione nell'ambiente di tali acque, tale operazione si configurerebbe come uno scarico di acque reflue oggetto di autorizzazione ad oggi non prevista dal progetto.

Conclusioni

Visto quanto sopra,

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso, in via formale, il proprio contributo tecnico specialistico richiesto con nostra nota del 6/08/2025 protocollo n. 636510, ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Considerato che:

- **relativamente alla gestione delle acque di cava, nella documentazione tecnica di progetto (documentazione integrativa di maggio 2025) si dichiara che:** *"Non è necessario alcuno scarico, lavorando principalmente a secco ed utilizzando acqua solo nei tagli "a monte" per i quali si esegue il recupero, trattamento e ricircolo delle acque reflue"*, **emerge la necessità di chiarire come tale affermazione si rapporti con quanto contenuto nello specifico documento relativo alla gestione delle AMD, sopra descritto, da cui emergerebbe invece lo svuotamento (quindi presumibilmente lo scarico nell'ambiente) delle vasche occupate da AMPP e AMSP mescolate.**

- **dal confronto per le vie brevi con il funzionario incaricato dell'istruttoria del Dipartimento Arpat di Lucca, emergono talune ulteriori incongruenze nella definizione del rateo emissivo (per le emissioni in atmosfera), in relazione al riferimento temporale dei giorni di lavoro annui, rispetto ad altre indicazioni contenute in documenti tecnici predisposti per altri aspetti ambientali che potrebbero modificare in maniera significativa le valutazioni effettuate sulle emissioni in atmosfera; vengono inoltre evidenziate da Arpat altre incongruenze relative alle modalità con cui risulta necessario gestire e allontanare le acque dal sito eccedenti l'aliquota di riutilizzo necessaria alle bagnature, dal momento che il ciclo produttivo viene dichiarato essere "a secco".**



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Pertanto, in relazione a quanto sopra evidenziato e ritenuto di condividere con Arpat le necessità di chiarimento per gli aspetti sopra segnalati, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone, ad oggi, degli elementi necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna, convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'Autorità competente, ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in assenza dei necessari chiarimenti in merito agli aspetti sopra evidenziati e che saranno altresì rappresentati, relativamente alle materie di competenza dello scrivente Settore, anche nel contributo tecnico di Arpat.

Il referente per la presente è il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione Dott. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

/DC

AOOGRT / AD Prot. 0663092 Data 19/08/2025 ore 15:55 Classifica P.050.045.4 documento P.15049-2025 da SANDRO GARRO in data 19/08/2025 ore 15:55.

**SETTORE SISMICA****Sede di LUCCA**

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 21.08.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 25.08.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>

Contributo Settore Sismica

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

(*sp/ap*)

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.43** del **1/09/2025** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Regione Toscana
Genio Civile Toscana Nord

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borella - Variante al Piano di coltivazione della cava Borella - Procedimento PAUR -
proponente: Le Cave Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 11/09/2025 - Vs.
comunicazione prot. 3645 del 25/08/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 40522 del 15/05/2025 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 56377 del 08/07/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 28/08/2025, rinviata al 11/9 con nota prot. ARPAT n.69462 del 25/08/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

Si raccomanda a livello generale che il contenuto dei diversi elaborati progettuali sia riferito esclusivamente a quanto riportato nel titolo. Ad esempio, come esposto in dettaglio di seguito, il PGAMD contiene riferimenti al piano di monitoraggio ambientale, il Piano di ripristino (Elaborato C) contiene riferimenti al PGAMD. Questo aspetto di per sé potrebbe anche essere utile come richiamo ma si evidenzia che i vari riferimenti incrociati non sono sempre congruenti.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane dalle sezioni:

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. @1@ del @2@ in @11@ Cat. @41@ Cla. @42@

- *Relazioni corrette*
- *Tavole corrette*
- *Integrazioni maggio 25*

In base a quanto dichiarato dal progettista, il progetto avrà una validità di 5 anni suddivisa in due fasi da 2,5 anni ciascuna. Il progetto prevede un'escavazione complessiva per le due fasi di poco meno di 58000 mc di cui poco più di 17000 mc di materiali ornamentali.

È prevista l'escavazione in modalità mista fra cielo aperto e galleria e in particolare si prevede la rinuncia all'escavazione di una parte a cielo aperto con sostituzione con volumi analoghi per la parte in sotterraneo, per un volume di poco meno di 26000 mc.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Il consulente riporta che non ci sono variazioni rispetto a quanto già previsto dalla precedente istruttoria.

Si rileva che nell'elaborato C a pag. 11 si fa riferimento a un nuovo macchinario acquistato nel 2023 ("*macchina a catena*") e pertanto dovrà essere valutato l'impatto acustico come modificato dall'utilizzo di nuovo macchinari.

Si rileva inoltre che il consulente riporta che "occasionalmente" sarà utilizzato esplosivo. Si ritiene che l'utilizzo di esplosivo debba essere espressamente valutato ai fini dell'impatto acustico.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art.23 c.1 della LR 35/2015 in caso di introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo.

Emissioni non convogliate

La documentazione esaminata non è stata redatta in maniera conforme alle linee guida di ARPAT contenute nell'allegato 2 del PRQA. In particolare si evidenzia che viene effettuata una stima in base alla durata dell'attività per 10 anni, mentre il progetto prevede due fasi della durata complessiva di 5 anni. Il valore del rateo emissivo risulta di circa 225 g/h, In base alle indicazioni del PRQA vigente non rendono necessarie misure di mitigazione.

Si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

Si ricorda che a seguito di un controllo (prot. 90977 del 30/11/2023) erano emerse alcune criticità relative alla presenza di materiale fine all'interno del sito e nell'intorno della cava. Si richiede di predisporre una procedura che regoli la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni.

Emissioni convogliate e approvvigionamento energetico

Il consulente riporta che il consumo mensile di gasolio è di 150000 l/mese (vedi elaborato C pag. 12). Si ritiene che tratti di un errore perché considerando 22 gg/mese di attività lavorativa per 8 ore si ha un consumo orario di 852 l/h che corrisponderebbe ad una potenza termica nominale di 8.5 MW circa.

Si richiede pertanto di verificare il dato comunicando la stima corretta.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il consulente riporta che non sono previste modifiche rispetto a quanto già autorizzato con la precedente istruttoria. In base a quanto contenuto nella presente documentazione progettuale, anche a seguito di un confronto informale con il funzionario del settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Re-

gione Toscana, si rileva che:

- è prevista una diversa conformazione dello stato finale dovuta alla rinuncia alla coltivazione di alcune aree;
- nella documentazione è presente una tabella riassuntiva delle vasche presenti nel sito dalla quale emerge che le vasche di trattamento delle AMPP hanno un volume complessivo di 32 mc mentre le vasche di accumulo hanno un volume complessivo di 16 mc; in base a quanto riportato a pag. 12, entro 48 dall'evento piovoso le vasche di gestione delle AMPP saranno svuotate dalle acque e dai fanghi. Non è chiaro come la capacità delle vasche di accumulo, indicata pari a 16 mc, possa essere sufficiente a raccogliere tutte le acque e fanghi derivanti dallo svuotamento dalle vasche di raccolta delle AMPP, dichiarata pari a 32 mc;
- nella documentazione non è presente uno schema a blocchi che illustri le modalità di funzionamento dell'impianto stesso, che espliciti il riferimento alle singole vasche di deposito/trattamento in progetto;
- la gestione delle AMD in base a quanto riportato sia nell'elaborato C che nell'elaborato D non chiarisce del tutto la separazione fra AMPP e successive in quanto ci sono riferimenti sia a bypass che a "troppo pieno"; si evidenzia che l'utilizzo di meccanismi di "troppo pieno" implica un rimiscelamento delle diverse tipologie di refluo e pertanto, dato che ne viene previsto lo svuotamento, la descrizione dell'impianto non definisce con sicurezza l'assenza di uno scarico;
- il consulente riporta che da tempo la ditta sta operando in modo da ridurre il consumo di acqua nelle lavorazioni. In base a quanto valutato il fabbisogno annuo è di circa 200 mc (Elaborato C pag. 11); nel PGAMD (Elaborato D pag. 9), il consulente stima in 588 mc il quantitativo annuo di AMPP; dai dati forniti si evince un surplus non irrilevante che dovrà essere gestito e che, se immesso nell'ambiente, andrebbe a costituire uno scarico da autorizzare.

Si richiede pertanto che la ditta chiarisca quanto evidenziato **allegando anche uno schema a blocchi dell'impianto** ponendo particolare attenzione alla corretta separazione delle AMPP dalle successive AM, alla gestione delle AMPP trattate (confronto fra AMPP e volume delle vasche di accumulo) e alla gestione del probabile surplus di acque meteoriche raccolte rispetto al fabbisogno annuale indicato.

Gestione acque di lavorazione

Nella documentazione non sono riportate le modalità di gestione delle Acque di "stillicidio" delle gallerie secondo quanto richiesto dal documento PR12 allegato al PRC. Si ricorda che ai fini ambientali in base a tale documento, è necessario definire le modalità di gestione di tali acque tenendo presente che dovrebbero essere gestite in modo da assicurarne la separazione dalle aree di lavorazione e di deposito, ciò al fine di prevenire la miscelazione di acque di percolazione non contaminate con acque di lavorazione o rifiuti. Si ritiene infatti che le acque di "stillicidio", qualora entrate in contatto con rifiuti di lavorazione o acque di lavorazione, dovrebbero essere considerate acque reflue industriali e quindi soggette ad autorizzazione allo scarico, se scaricate.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 5 del DLgs 117/08 e quelli presenti non sono del tutto chiari e contengono alcune incongruenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva che:

- ci sono riferimenti ad articoli e commi di una non specificata norma (Elaborato E pag. 4);
- lo schema e la tabella a pag. 9 dell'elaborato C, con riferimento specifico ai volumi indicati, non sono congruenti;
- nell'Elaborato E a pag. 3 il consulente riporta che l'attività di ripristino avverrà già dal primo anno e quindi non è necessario disporre di un'area di deposito mentre a pag. 13 dello stesso elaborato E il consulente riporta che è previsto l'accumulo dei rifiuti di estrazione solo a partire dal terzo anno di attività e nell'Elaborato D a pag. 7 (inizio) il consulente riporta che il rifiuto di estrazione *"verrà depositato solo alla fine delle due fasi operative per il riempimento di alcuni vuoti"* mentre

nella stessa pag 7 (in fondo) riporta che i rifiuti saranno *“messi a dimora immediatamente essendo già presente un'area che può essere ripristinata”*;

Si ricorda che la tempistica della produzione dei rifiuti di estrazione è uno degli elementi indispensabili ai sensi dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Si rileva inoltre che il DPGRT 46/R **all'art. 40 comma 4 lettera b)** indica come necessità primaria, l'adozione di tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, **attuare contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione**. Si ritiene che questo aspetto debba essere previsto e descritto nel PGRE indicandone i tempi di attuazione e tale indicazione debba poi essere riportata espressamente nell'autorizzazione ai sensi della LR 35/15. Pertanto, quanto riportato a pag. 8 (*“In sostanza la distinzione tra derivati dei materiali da taglio e rifiuto di estrazione verrà fatta al momento dell'utilizzo o sistemazione nel sito produttivo”*), ai sensi di quanto disposto dal comma 5-bis del DLgs 117/08, non è corretta in quanto, il citato comma impone, **pena la revoca dell'autorizzazione**, di registrare i rifiuti di estrazione estratti su un apposito registro alla produzione.

Il progetto prevede che una parte di quanto autorizzato con il precedente procedimento PAUR sia escluso dalla presente autorizzazione e ripristinato con modalità descritte nell'elaborato C.

Si rileva inoltre che il progetto indica un riempimento in parte con materiali provenienti dal sito estrattivo stesso e in parte dall'esterno. Si veda quanto riportato al punto 22b a pag. 22, in cui si prevede l'utilizzo di materiale terrigeno e "torboso" di provenienza esterna. Si ricorda che il materiale di provenienza esterna dovrà rispettare i parametri previsti dal TUA **per la destinazione d'uso finale conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale**. Si ritiene pertanto che l'atto di autorizzazione dovrà indicare i tempi di realizzazione del ripristino delle aree attualmente ripristinabili in coordinamento con la realizzazione del presente piano di coltivazione e **l'indicazione della destinazione d'uso finale dell'area** al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di provenienza esterna secondo quanto previsto dalla Tabella 1, allegato 5 della parte IV del TUA (destinazione d'uso verde pubblico/industriale).

Relativamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC, Si ribadisce ancora una volta, che per “scoperchiatura” non debba intendersi solo la rimozione di terreno vegetale ma anche l'asportazione di materiale lapideo non in forma di blocchi necessaria al mettere allo scoperto il giacimento vero e proprio e che per “messa in sicurezza” devono intendersi gli interventi atti a rendere in sicurezza il futuro utilizzo dell'area **secondo quanto stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico comunale** e secondo quanto stabilito nella definizione di ripristino ambientale (LR 35/15 art. 2 comma 1 lettera o) . Pertanto quanto riportato a pag. 3 dell'Elaborato E non è sufficiente a verificare il rispetto, sia in termini volumetrici che temporali, del comma 8 dell'art. 13 del PRC che, si ricorda, deve essere valutato *“all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008”*.

Gestione derivati dei materiali da taglio

Il consulente riporta che il taglio con catena produce scagliette che non sono definibili come “marmettola” in quanto non prodotto da impianto che utilizza acqua e che *“rientra nella definizione dei derivati dei materiali da taglio che non sono classificabili come rifiuti e riutilizzati dall'industria per la produzione di polvere di marmo”*. Si ritiene che tale interpretazione non rispecchi la definizione prevista dalla LR 35/15 e che l'eventuale esclusione di tali materiali dalla classificazione di “rifiuto” possa essere attivata, ai sensi dell'art 184 del TUA, con riferimento ai criteri individuati dal DM 264/16. Si ricorda che in questi casi l'onere della prova spetta al detentore in quanto il sottoprodotto costituisce una disciplina derogatoria rispetto alla gestione di rifiuti, in tal senso si è già espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. 1583 del 30 ottobre 2019; Cass. Pen. 50499 del 23 novembre 2023); pertanto l'onere di dimostrare la sua esistenza spetta all'operatore economico.

Gestione rifiuti speciali

Il Piano di coltivazione (Elaborato C) indica la produzione di rifiuti speciali derivanti direttamente e indirettamente dall'attività di estrazione. Il consulente riporta che la riduzione in blocchi commerciabili avviene mediante una “catena diamantata montata su autocarro” che, lavorando a secco, dovrebbe ridurre la produzione di marmettola. Si rileva che il termine “marmettola” non è riferito alla produzione con o senza acqua ma che con tale termine si intende genericamente materiale fine che si produce preva-

lentamente durante il taglio, oltre che in altre operazioni come ad esempio la realizzazione dei fori per il passaggio del filo diamantato o il transito dei mezzi.

Relativamente alla produzione di marmettola, si rileva che i valori riportati a pag. 13 (90,5 mc/anno) e a pag. 9 (720 mc in 5 anni) dell'Elaborato C non sono congruenti fra loro.

Si richiede pertanto che la ditta chiarisca meglio le stime dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti, con riferimento alla marmettola e altri rifiuti della lavorazione, in relazione alle precedenti osservazioni.

2.5. Monitoraggio

Il PMA risulta nel complesso scarno e poco dettagliato. In particolare si rileva che i punti proposti Tav. 19 non sono del tutto indicativi degli impatti ambientali associati, in quanto situati in parte all'interno del sito e in parte al perimetro dell'attività estrattiva ma non in vicinanza di potenziali recettori. Si osserva inoltre che nel piano di monitoraggio non sono individuate azioni di monitoraggio in attuazione delle indicazioni del documento PR12. Si richiede pertanto che la ditta trasmetta una relazione che contenga una descrizione delle metodologie di raccolta e trattamento delle acque reflue, modalità di pulizia del pavimento delle gallerie e modalità di sigillatura delle fratture presenti sul piazzale e pareti laterali delle gallerie e il monitoraggio delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbocco e dei piazzali di lavoro.

Emissioni di polveri

È previsto un monitoraggio con cadenza annuale nel mese di luglio mediante l'installazione di una centralina nella zone di deposito dei blocchi su un arco temporale di una settimana. È prevista anche la rilevazione di parametri meteo e di conteggio dei passaggi di mezzi oltre al rilevamento delle PM₁₀ senza indicare eventuali limiti di confronto. Tale rilevazione può essere utile ai fini della sicurezza dei lavoratori, ma si ritiene che il punto indicato non sia indicativo degli impatti ambientali che andrebbero invece valutati presso eventuali recettori.

Si suggerisce di rivedere il piano individuando chiaramente gli obiettivi del monitoraggio e proponendo dei valori di riferimento pertinenti che possano fornire evidenza oggettiva degli impatti ambientali dell'attività in relazione alla matrice "emissioni diffuse".

Rumore

È prevista una nuova rilevazione a seguito dell'introduzione di ogni nuovo macchinario. Il punto indicato nella planimetria tuttavia non è indicativo di un recettore, si richiede di rivalutare la localizzazione dei punti di monitoraggio del rumore.

Acque superficiali

La ditta propone un campionamento semestrale delle acque del Torrente a ovest del sito estrattivo (codice TN22100 del reticolo idrografico regionale) a valle del sito e un campionamento a monte del sito, di cui non però viene specificata la frequenza.

Si rileva che nel PGAMD il consulente fa riferimento a un monitoraggio delle acque superficiali con prelievo annuale e confronto con i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Come segnalato in occasione di precedenti contributi, si ribadisce che il confronto delle caratteristiche delle acque superficiali con i VLE allo scarico non fornisce informazioni sugli impatti dell'attività, che dovrebbero invece essere individuati mediante un confronto dei risultati delle analisi valle – monte. Si richiede pertanto di inserire nelle relazioni di monitoraggio una tabella riportante i dati delle analisi delle acque del torrente effettuate a monte e a valle del sito, che rappresenti i dati dell'anno in corso e di quelli precedenti al fine di individuare eventuali trend di accumulo. Il monitoraggio è finalizzato a escludere il peggioramento della qualità delle acque riconducibile alla cava. Si ritiene inoltre significativo procedere a una caratterizzazione delle AMSP, che di fatto sono quelle che vengono rilasciate nell'ambiente e quindi in grado di fornire una quantificazione degli eventuali impatti. Tale valutazione avrebbe anche lo scopo di valutare, conformemente all'art. 43 del DPGRT 46/R, se si debba procedere a un trattamento delle AMPP anche per frazioni ulteriori delle AMD.

Suolo

Il consulente propone un campionamento semestrale dei fanghi di decantazione dell'impianto di

gestione delle AMD. Come già più volte comunicato in altri impianti, l'analisi dei fanghi di decantazione è utile come verifica del funzionamento dello stesso ma non è indicativo dell'impatto ambientale in quanto tali fanghi non devono essere rilasciati nell'ambiente. Per tale scopo si ritiene maggiormente indicativo un prelievo dei sedimenti nelle immediate vicinanze a valle del punto di immissione delle AMD successive alla prima pioggia.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- **Osservazioni sul progetto**

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. nuova valutazione di impatto acustico che tenga conto dei nuovi macchinari e dell'eventuale utilizzo di esplosivo;
2. eventuale rettifica del dato relativo al consumo di carburante del generatore;
3. PGAMD che chiarisca quanto evidenziato al punto 2.3 **allegando anche uno schema a blocchi dell'impianto;**
4. modalità di gestione delle acque circolanti nelle gallerie e di stillicidio secondo quanto previsto dal documento PR 12 allegato al PRC;
5. PGRE che chiarisca quanto evidenziato al punto 2.4;

- **Osservazioni sulla VIA**

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione e una loro valutazione e misurazione, si richiede che la ditta riesami e trasmetta un nuovo PMA che chiarisca quanto evidenziato al punto 2.5.

- **Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.**

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

Si richiede cortesemente all'A.C. di invitare il proponente a una rilettura integrale degli elaborati, al fine di eliminare le incongruenze presenti.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, lì 1/09/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di variante per la coltivazione della cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU). Proponente: società Faeto Escavazione srl. Nota ai fini della procedura di VIA per la Conferenza Servizi del 28 agosto 2025.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 2957 del 8 luglio 2025 (ns. prot. n. 6751 del 9 luglio 2025), di convocazione di conferenza dei servizi relativa alla variante al piano di coltivazione della Cava "Borella," nel Comune di Vagli Sotto (LU), ricadente nel bacino Serchio;

Visti i piani di bacino attualmente vigenti sul territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell'ente <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>;

Rilevato che i lavori sono previsti in cinque anni, suddivisi in due fasi di uguale periodo; le attività previste in progetto interessano il piazzale posto a quota 1175 m slm, e la coltivazione in galleria con sviluppo dal bordo posto a nord-est del suddetto piazzale, e in particolare:

- il piazzale alla fine della seconda fase raggiungerà la quota 1162 m slm con una riduzione di quota di circa 13 m. (cfr. tav. 14);
- la coltivazione in galleria, che prevede un tratto rettilineo di circa 25 m da cui si diramano tre bracci verso destra (2) e sinistra (1), alla fine della seconda fase avrà il piano di calpestio a quota 1165.4 m slm, con altezza di 12,10 m. (quota 1177.50 – cfr. tav. 14);

Richiamata la ns. nota prot. n. 3996 del 17 aprile 2025, con la quale nella fase di preventiva verifica della documentazione venivano richieste integrazioni;

Vista la documentazione integrativa (pubblicata sul portale dedicato https://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm), per quanto di competenza sul procedimento di VIA si comunica quanto segue.

La tavola integrativa "n. 18 - Aree a pericolosità PAI Dissesti" individua le interferenze delle opere previste con le aree classificate con pericolosità elevata "P3" nel PAI Dissesti, pertanto si prende atto che le aree interessate da lavori di coltivazione ricadenti nel PAI dissesti con pericolosità elevata "P3" sono poste in sottoterraneo o all'interno di aree sulle quali è già vigente una autorizzazione all'escavazione; si precisa che per tali interventi non è prevista l'espressione di un parere dell'Autorità di Bacino ai sensi del PAI Dissesti.

Considerato che l'attività di escavazione fin qui svolta ha già portato ad una modifica dello stato dei luoghi e una diversa morfologia, ai fini di un aggiornamento delle perimetrazioni delle pericolosità di natura geomorfologica dell'area si ritiene necessaria l'esecuzione e la trasmissione, prima dell'inizio dei lavori in variante, di volo LiDAR tramite drone che comprenda l'area in disponibilità del proponente ed un suo intorno significativo.

Si evidenzia che a fine lavori dovrà essere acquisito il parere di questa Autorità di bacino sulla sistemazione finale complessiva, finalizzato all'attribuzione di un grado di pericolosità residua; a tale scopo il volo LiDAR tramite drone dovrà essere eseguito anche alla fine dei lavori di sistemazione. I dati trasmessi dei voli LiDAR dovranno essere ceduti preferibilmente con licenza CC BY-SA 4.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Con riferimento al PGA e alla tutela delle acque, si ricorda che con la suddetta nota prot. n. 3996/2025 era stato chiesto quanto segue:

- a) una corretta identificazione e caratterizzazione degli acquiferi sotterranei anche attraverso l'impiego di indagini dirette e indirette al fine di contestualizzare e dettagliare le osservazioni riportate nella relazione tecnica e quantificare, se presente, l'effettivo impatto delle opere a progetto sugli acquiferi superficiali e sotterranei interessati, approfondendo, a scala locale, la circolazione sotterranea con particolare riferimento all'individuazione della direzione dei deflussi sotterranei. Inoltre, l'individuazione di idonee misure compensative calibrate sullo stato dei luoghi e il monitoraggio utile a dimostrare il non arreo di danno alla risorsa, sia per gli aspetti quantitativi sia qualitativi.
- b) L'individuazione di azioni e procedure atte a prevenire gli impatti attesi, anche mediante tecnologie di indagine in situ preliminari alle escavazioni, che possano fornire indicazioni sulla prossimità delle stesse a cavità carsiche o a flussi di acque sotterranee, e permettere quindi la modifica della direzione di escavo.
- c) La valutazione del possibile drenaggio delle acque sotterranee derivabili dall'attività di escavazione e dei possibili impatti, in considerazione che le attività di escavazione non potranno mettere a rischio di drenaggio eventuali acquiferi sotterranei attraversati, né mettere in comunicazione acquiferi separati.
- d) Un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che preveda misurazioni della torbidità in continuo e del trasporto solido sull'affluente del corpo idrico fosso Tambura, e la previsione di un monitoraggio delle portate almeno una volta al mese. Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici era stato chiesto di concordare con ARPAT le frequenze ed eventuali ulteriori parametri da monitorare anche sui sedimenti, e che i risultati periodici fossero adeguatamente commentati e trasmessi agli Enti competenti, compresa questa Autorità.

Era stato inoltre chiesto: relativamente ai punti di monitoraggio proposti, veniva chiesto che fosse prodotta una tavola di maggior dettaglio con indicato il reticolo idrografico e il perimetro della cava; che fosse valutata l'opportunità (insieme ad ARPAT) di individuare valori soglia del monitoraggio volti all'attivazione di procedure correttive e mitigative degli impatti; che i monitoraggi proposti includessero tutti gli eventuali rilasci di acque meteoriche nell'ambiente (comprese le acque di seconda pioggia); che detto monitoraggio comprendesse una caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti; che fosse previsto di rilevare la torbidità con frequenze simili al continuo; che fossero monitorati idrocarburi e metalli pesanti.

In relazione alle richieste di cui alle lettere a), b) e c) si prende atto dei numerosi elementi di incertezza emersi e descritti nella relazione integrativa, con particolare riferimento all'identificazione degli acquiferi sotterranei e alla direzione di flusso. Per questo si ribadisce la necessità, in fase esecutiva, di indagini esplorative preliminari allo scavo e tali da escludere la presenza di cavità carsiche non censite e/o la presenza di flussi sotterranei di acqua. I risultati di tali indagini dovranno essere inviati con report trimestrali agli enti interessati.

Con riferimento alle richieste specificate al punto d) si chiarisce, relativamente alla mancanza di deflussi superficiali, che in termini generali il monitoraggio di un'asta fluviale è finalizzato a valutarne gli aspetti qualitativi e quantitativi, nonché la loro evoluzione nel tempo. In tale contesto, il fatto che un'asta sia temporaneamente asciutta è un dato che, al pari degli altri, ne definisce le caratteristiche.

Si ribadisce pertanto che a parere di questo Ente, relativamente agli aspetti prettamente idraulici il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà prevedere il monitoraggio delle portate, della torbidità e del trasporto solido del corso d'acqua con frequenze simili al continuo, in punti di monitoraggio prestabiliti che consentano un confronto monte-valle. Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici si richiede comunque di concordare con ARPAT frequenze ed eventuali ulteriori parametri da monitorare anche sui sedimenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si ribadisce inoltre che i monitoraggi proposti dovranno includere tutti gli eventuali rilasci di acque meteoriche nell'ambiente (comprese le acque di seconda pioggia); detto monitoraggio sui rilasci di acque meteoriche dovrà comprendere una caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti; relativamente ai parametri monitorati dovrà essere comunque previsto di rilevare la torbidità con frequenze simili al continuo; inoltre dovranno essere valutati gli idrocarburi e i metalli pesanti.

I risultati dei monitoraggi dovranno essere commentati e trasmessi periodicamente agli Enti competenti, compresa questa Autorità.

Si precisa che questa Autorità di bacino partecipa al procedimento in oggetto fornendo un contributo istruttorio ai soli fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), poiché per il piano di coltivazione in progetto i vigenti piani di bacino non prevedono l'espressione di uno specifico parere.

Infine, si rende noto che questa Autorità di bacino per ragioni d'ufficio sarà impossibilitata a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi del 28/08/2025; si chiede pertanto a codesto Ente Parco, nello spirito di mutua collaborazione tra pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare il raggiungimento dei comuni obiettivi di tutela ambientale, di tenere conto dei contenuti della presente nota nello svolgimento del procedimento di VIA in oggetto.

Per eventuali chiarimenti in merito al procedimento in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa I. Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig
(pratica n.401)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Ufficio Pianificazione Territoriale

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU) società Faeto Escavazione s.r.l. D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti

Istanza acquisita al protocollo in data 04.12.24 protocolli 5546/47/48/49/50/51, integrata in data 07.01.2025 protocollo 44 con la presentazione di una soluzione progettuale che sostituisce il progetto presentato a dicembre 2024, integrata in data 12.05.25 protocollo 2057 ed in data 15.12.2025 protocolli 5411/12/13 ed in data 02.02.2026 protocolli 534/5.

VERBALE

In data odierna, martedì 24 febbraio, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della seconda conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale	Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti
Regione Toscana	Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica
ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti
AUSL Toscana Nord Ovest	Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. ing. Vito Antonio Tafaro</i>
ARPAT Dipartimento di Massa-Carrara <i>Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributo allegato</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, in qualità di professionista incaricato. Sono presenti inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana, la dott.ssa Simona Ozioso, la dott.ssa Giovanna Ciari, il geom. Antonio Bozzolini del Parco Regionale delle Alpi Apuane e il dott. Giovanni Menga di ARPAT.

La rappresentante del Parco dott.ssa Isabella Ronchieri comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

- 1 ARPAT dip. di Lucca (prot. 828 del 18.02.2026)
- 2 Regione Toscana (prot. 902 del 24.02.2026)
- 3 Autorità di Bacino (prot. 910 de 24.02.2026)

lascia quindi la parola al professionista per l'illustrazione del progetto.

Il dott. Vinicio Lorenzoni descrive sinteticamente il progetto e si sofferma sulle metodologie individuate per rilevare l'eventuale presenza di cavità carsiche dichiara che verrà utilizzato un metodo di avanzamento con sondaggio ogni 10 metri ed effettuate indagini sismiche. Sul fronte della sicurezza afferma che è stato realizzato un consolidamento preliminare; per quanto riguarda le acque superficiali riferisce che dal monitoraggio non sono state individuate situazioni di inquinamento. Informa infine che i monitoraggi, prescritti nel precedente provvedimento autorizzativo, sono stati regolarmente effettuati ogni anno da due diverse società. I rifiuti lasciati nel sito e ripotati nel registro presente in cava si riferiscono al rimodellamento dell'area non più oggetto di scavo, ed oggi coperta da geostuoia, quanto presente in cava come cumuli di detrito sono tutti derivati. Per quanto riguarda il materiale derivato dal taglio con lama, "scagliette", sono rifiuti se non venduti e quindi caricati come rifiuto analogo alla marmettola, se invece la società può venderlo come sottoprodotto non verrà caricato nel registro di carico/scarico dei rifiuti.

Riprende la parola la dott.ssa Ronchieri la quale chiede ai rappresentanti degli Enti se vogliono segnalare al progettista alcuni aspetti ancora da chiarire.

Interviene la rappresentante di ARPAT, **Ing. Diletta Mogorovich** che, riassumendo il contributo già inviato, evidenzia alcune criticità non risolte dalle integrazioni inviate dalla Ditta.

Il tecnico **dott. Vinicio Lorenzoni** per un problema tecnico nel collegamento, non attribuibile a malfunzionamenti della piattaforma messa a disposizione dall'Autorità Competente ma da problematiche tecniche lato utente non riesce a fornire tutti i chiarimenti richiesti da ARPAT e alle ore 10.40 il professionista lascia la riunione.

Tutti gli altri enti sono rimasti correttamente collegati.

La rappresentante del Parco specifica che l'uscita dalla riunione del dott. Lorenzoni interrompe il contraddittorio immediato ma il confronto in sede di Conferenza di Servizi non avrebbe comunque portato al superamento delle criticità evidenziate in quanto queste necessitano di integrazioni di documentazione come riferiscono i contributi pervenuti dalle Amministrazioni. Pertanto, in accordo con le Amministrazioni presenti, ritiene che si possa concludere la fase interlocutoria e proseguire nello svolgimento della Conferenza. Invita quindi i rappresentanti degli Enti ad esprimersi.

o o o

La rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. Zeno Giacomelli, conferma il parere favorevole espresso nella precedente riunione;

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani, da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Autorizzazioni uniche ambientali".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 165654 del 23.02.26 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. Vito Antonio Tafaro conferma il **parere favorevole** espresso nella precedente riunione;

La Rappresentante di ARPAT dott. ing. Diletta Mogorovich con supporto del dott. Giovanni Menga illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, evidenziando che le integrazioni non rispondono pienamente alle richieste della CdS tenutasi il 11/9/2025 e rinviando per maggiore chiarezza al suddetto contributo trasmesso con nota ARPAT prot.2026/0013429 del 18/02/2026.

ARPAT si riserva di formulare proposte di prescrizioni da integrare negli atti autorizzativi e nella pronuncia di compatibilità ambientale sulla base degli elaborati progettuali definitivi.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

La rappresentante del Parco, illustra e conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta, allegato al presente verbale, nel quale si evidenzia che la documentazione integrativa non risponde esaurientemente alle richieste effettuate.

La Conferenza di servizi visto quanto sopra, fa proprie tutte le richieste avanzate da gli Enti in sede di Conferenza e tutti i contributi scritti pervenuti. Sospende pertanto la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicate nel presente verbale e nei suoi allegati.

Alle ore 10.50 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 24 febbraio 2026.

Conferenza di servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	
<i>Regione Toscana</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.43** del **17/02/2026** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere*

*Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

*Regione Toscana
Genio Civile Toscana Nord*

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Vagli

pec: comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borella - Variante al Piano di coltivazione della cava Borella - Procedimento PAUR -
proponente: Le Cave Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 24/02/2026 - Vs.
comunicazione prot. 562 del 03/02/2026 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 40522 del 15/05/2025 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 56377 del 08/07/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 28/08/2025, rinviata al 11/9 con nota prot. ARPAT n.69462 del 25/08/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

Con nota prot. 71676 del 01/09/2025 questo Dipartimento aveva richiesto alcune integrazioni e chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, alla gestione delle acque di stillicidio, alla gestione dei rifiuti di estrazione e ai consumi di carburante del generatore, che la Conferenza dei servizi ha fatto proprie e richieste al proponente.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi

Apuane dalle sezioni:

- *Relazioni corrette*
- *Tavole corrette*
- *Integrazioni maggio 25*
- *Integrazioni dicembre 2025*

In base a quanto dichiarato dal progettista, il progetto avrà una validità di 5 anni suddivisa in due fasi da 2,5 anni ciascuna. Il progetto prevede un'escavazione complessiva per le due fasi di poco meno di 58000 mc di cui poco più di 17000 mc di materiali ornamentali. È previsto il riutilizzo per di circa 11000 mc di materiali detritici per il ripristino finale. La durata indicata nel progetto è di 5 anni suddivisa in due fasi della durata di due anni e mezzo ciascuna. Non è indicato se la durata prevista prolunghi o meno la validità della precedente PCA (giugno 2028). Si rileva che questa informazione deve essere valutata anche ai fini di quanto più avanti meglio esposto in relazione al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE).

È prevista l'escavazione in modalità mista fra cielo aperto e galleria e in particolare si prevede la rinuncia all'escavazione di una parte a cielo aperto con sostituzione con volumi analoghi per la parte in sotterraneo, per un volume di poco meno di 26000 mc.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Nel precedente contributo questo Dipartimento aveva richiesto alcuni chiarimenti in relazione all'acquisto di nuovo macchinario e all'indicazione dell'uso saltuario di esplosivo. Si prende atto di quanto dichiarato dal consulente nel documento "Integrazioni a seguito cds del 11 settembre 2025.pdf" evidenziando che in base alla dichiarazione ivi contenuta, non verrà utilizzato esplosivo. Preso atto della dichiarazione del progettista, non si rende necessaria la redazione di una nuova VIAc. Si ricorda comunque quanto previsto dall'art.23 c.1 della LR 35/2015.

Emissioni non convogliate

La precedente documentazione è stata rivista e il valore del rateo emissivo risulta di circa 307g/h, In base alle indicazioni del PRQA vigente non sono necessarie misure di mitigazione.

Come già comunicato, si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

Si ricorda che a seguito di un controllo (prot. 90977 del 30/11/2023) erano emerse alcune criticità relative alla presenza di materiale fine all'interno del sito e nell'intorno della cava. A seguito della richiesta del precedente contributo di predisporre una procedura di pulizia dei piazzali e delle strade di cava, il proponente ha fornito alcuni elementi generici nella parte finale del PGAMD tuttavia non si ha evidenza che sia stata elaborata la procedura per regolare la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Si richiede di fornirla.

Emissioni convogliate e approvvigionamento energetico

Si prende atto della dichiarazione del consulente relativo al consumo idrico previsto di 150000 l/anno, invece di 150000 l/mese che era erroneamente comunicato nella precedente documentazione.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il consulente riporta che non sono previste modifiche rispetto a quanto già autorizzato con la precedente istruttoria. In base a quanto contenuto nella presente documentazione progettuale, anche a seguito di un confronto informale con il funzionario del settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Re-

gione Toscana, si rileva che:

- erano state segnalate alcune incongruenze nella dimensione delle vasche di trattamento e di accumulo. Nella documentazione integrativa è stato aggiunto lo schema e rivisti i volumi delle vasche. Si evidenzia tuttavia che la tabella delle vasche riporta un volume della vasca di prima pioggia di 20 mc ma, in base a quanto descritto (*"La vasca ha una capacità di 20 mc, cilindro in ferro diametro 2,3 per 5 metri di lunghezza. In questa vasca vi confluiranno solo le acque di prima pioggia. Per evitare che nella vasca confluiscano anche le AMSP verrà installata una valvola antiriflusso con galleggiante posta ad una altezza di circa 0,8 cm dal fondo così che nella vasca potranno affluire circa 5 mc"*), il volume utile risulterebbe di solo 5 mc. Si richiede pertanto che sia chiarita l'adeguatezza della vasca delle AMPP rispetto alla produzione stimata (20 mc);
- era stato richiesto che il consulente fornisse uno schema a blocchi illustrativo delle modalità di funzionamento dell'impianto stesso, che è stato aggiunto nella documentazione integrativa;
- erano stati richiesti dei chiarimenti relativamente alla separazione delle AMPP dalle successive; quanto contenuto nella documentazione integrativa non chiarisce del tutto quanto richiesto, tuttavia, in base a quanto appurato in un recente controllo effettuato da personale del Dipartimento e dallo schema a blocchi, non risulterebbero scarichi;
- erano state segnalate alcune incongruenze relativamente alla quantificazione del volume di AMPP annuali e il fabbisogno idrico in base alle quali si sarebbe prodotto un surplus di AMPP rispetto al fabbisogno; nella documentazione integrativa il consulente rivede in diminuzione il calcolo delle AMPP che si producono considerando le superfici come permeabili: si prende atto di quanto dichiarato.

Gestione acque di lavorazione

Con riferimento alla gestione delle acque di stillicidio di cui erano richiesti dei chiarimenti, si prende atto della dichiarazione del consulente relativamente alla loro gestione separata *"realizzando su uno dei lati della galleria una fossetta per raccogliere e"* convogliare all'esterno tali acque, senza riutilizzarle. Tale soluzione dovrebbe risultare dagli elaborati progettuali.

Gestione acque di stillicidio

Sulle acque di stillicidio, si prende atto che la ditta intende non utilizzare le Acque di stillicidio, tuttavia non è stata inviata la relazione sulle metodologie di raccolta e trattamento delle acque reflue, modalità di pulizia del pavimento delle gallerie e modalità di sigillatura delle fratture presenti sul piazzale e pareti laterali delle gallerie e il monitoraggio delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbocco e dei piazzali di lavoro. Tale documento dovrebbe essere inviato.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE trasmesso come integrazione non risolve tutti i dubbi riportati nel precedente contributo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva che:

- permangono i riferimenti ad articoli e commi di una non specificata norma (*"Non sono altresì applicabili al caso in oggetto i seguenti articoli: 8;11 commi 1 e 3; 12, 13, 14 e 16"*);
- Il PGRE riporta che le quantità di rifiuti di estrazione prodotti saranno registrati in un apposito registro vidimato dal Comune di Vagli Sotto; la documentazione comprende un elaborato denominato *"All. 2 Registro Rifiuti Estrazione.pdf"* che contiene le registrazioni per complessivi 1250 mc che però non è vidimata dal Comune; nel PGAMD il consulente indica che sarà presente un'area di deposito dei rifiuti di estrazione solo a partire dal terzo anno e pertanto non è chiaro come debbano essere classificati i materiali già estratti e classificati ai sensi del DLgs 117/08. Questo aspetto appare di rilievo anche in previsione di eventuali futuri controlli. Si fa presente che, in base alla normativa vigente, i materiali che saranno utilizzati per il ripristino derogano dall'applicazione della parte IV del TUA, ai sensi dell'art. 185 comma 2 lettera d), *"in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie"*, nello specifico il DLgs 117/08 e che pertanto quantità e tempistica della produzione di materiali classificati come rifiuti di estrazione sono elementi indispensabili ai sensi dell'art. 5 del DLgs 117/08;

- ai fini della verifica di quanto richiesto dall'art. 13 comma 8 del PRC, il consulente fa riferimento a un documento denominato "Art. 13 e 14 del PRC" che non risulta presente nella documentazione scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane e non è pertanto possibile verificare il rispetto di quanto richiesto dal comma citato; si ricorda che il PRC fornisce, agli articoli citati, alcune limitazioni nell'uso delle quantità utilizzate per le operazioni di ripristino volte a disincentivare (e non proibire) l'apertura di cave in zone con potenzialità produttiva ridotta (vedi comma 8 dell'art. 13) richiedendo che queste valutazioni vengano effettuate in sede di VIA.
- Il PGRE indica che l'ubicazione delle aree di deposito dei rifiuti di estrazione è indicata nella Tav 14-Stato fine seconda fase rev.02, che però non risulta presente nella documentazione esaminata.

Si ricorda, comunque, che ai sensi del DLgs 117/08 l'approvazione e la verifica della sua attuazione è di competenza del Comune (art. 5 commi 5 e 6 del DLgs 117/08) e pertanto si rimanda ad una sua valutazione anche alla luce di quanto comunicato dalla Regione Toscana in relazione ad una ispezione effettuata nell'ottobre 2025 (nota prot. 845405 del 29/10/2025).

Nella documentazione esaminata, sia relativa alla gestione dei rifiuti di estrazione che nel SIA, si evince che le attività di ripristino siano in parte già avviate per le porzioni del sito estrattivo non più oggetto di coltivazione. Si ribadisce che per tali aree il DPGRT 46/R all'art. 40 comma 4 lettera b) indica come necessità primaria, l'adozione di tecniche di ripristino attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione. Si ritiene che questo aspetto debba essere previsto e descritto nel PGRE indicandone i tempi di attuazione e tale indicazione debba poi essere riportata espressamente nell'autorizzazione ai sensi della LR 35/15.

Si ribadisce inoltre che il progetto indica un riempimento in parte con materiali provenienti dal sito estrattivo stesso e in parte dall'esterno. Si veda quanto riportato al punto 22b a pag. 22, in cui si prevede l'utilizzo di materiale terrigeno e "torboso" di provenienza esterna. Si ricorda che il materiale di provenienza esterna dovrà rispettare i parametri previsti dal TUA per la destinazione d'uso finale conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Si ritiene pertanto che l'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 debba indicare i tempi di realizzazione del ripristino delle aree attualmente ripristinabili in coordinamento con la realizzazione del presente piano di coltivazione ed esplicitare la destinazione d'uso finale dell'area, al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di provenienza esterna secondo quanto previsto dalla Tabella 1, allegato 5 della parte IV del TUA (colonna A destinazione d'uso verde pubblico o in alternativa colonna B uso industriale).

Gestione derivati dei materiali da taglio

Come già detto nel precedente contributo, si rileva che il consulente dichiara che il taglio con catena produce *scagliette* che non sono definibili come "marmettola" ma che la "scaglietta" *rientra nella definizione dei derivati dei materiali da taglio che non sono classificabili come rifiuti e riutilizzati dall'industria per la produzione di polvere di marmo*.

Si ritiene che tale interpretazione non rispecchi la definizione prevista dalla LR 35/15, l'eventuale esclusione di materiali prodotti dal taglio a catena a secco dalla classificazione di "rifiuto" potrebbe essere eventualmente attivata ai sensi dell'art. 184-bis del TUA, dimostrando la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti individuati dal DM 264/16. Si ricorda che in questi casi l'onere della prova spetta al detentore in quanto il regime del sottoprodotto costituisce una disciplina derogatoria rispetto alla gestione di rifiuti, in tal senso si è già espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. 1583 del 30 ottobre 2019; Cass. Pen. 50499 del 23 novembre 2023); pertanto l'onere di dimostrare la sua esistenza – che deve risultare prima della produzione delle scagliette - spetta all'operatore economico.

Gestione rifiuti speciali

Il Piano di coltivazione (Elaborato C) indica la produzione di rifiuti speciali derivanti direttamente e indirettamente dall'attività di estrazione. Relativamente alla produzione di marmettola, si prende atto della stima di produzione di 720 mc in 5 anni.

Il consulente riporta che la riduzione in blocchi commerciabili avviene mediante una "catena diamantata montata su autocarro" che, lavorando a secco, dovrebbe ridurre la produzione di marmettola. Come sopra segnalato, il termine "marmettola" non è riferito alla produzione con o senza acqua: con tale

termine si intende genericamente materiale fine che si produce prevalentemente durante il taglio, oltre che in altre operazioni come ad esempio la realizzazione dei fori per il passaggio del filo diamantato o il transito dei mezzi.

2.5. Monitoraggio

Lo studio di impatto ambientale riporta che *"I dati acquisiti confrontati col giudizio di qualità redatto da ARPAT precedentemente riportato, fanno ritenere questa componente ambientale buona e nettamente migliore della qualità accettabile"*. Non è chiaro a cosa faccia riferimento il consulente che ha redatto tale documento, si ritiene che possa essere fornito un chiarimento in merito in occasione della Conferenza dei Servizi.

Al margine si rileva che nel documento sono ancora riportati diversi riferimenti a norme oggi abrogate (es. D.Lgs. 163/2006 abrogato dal 2016, L. 21/12/2001 n. 443) o che non si applicano al contesto. Si chiede cortesemente di porre maggiore attenzione a richiamare normativa superata.

Commento su dati precedenti

Recentemente sono pervenuti a questo Dipartimento alcuni dati di monitoraggio, (nota (prot. ARPAT 1039 del 08/01/2026, 8133 del 02/02/2026 e 7923 del 02/02/2026) che necessitano di alcune considerazioni. In particolare si rileva che:

- nel documento a firma del Dr. Dazzi, il campionamento del "Canale della Borella" effettuato nell'ottobre del 2025 è messo a confronto con i limiti degli scarichi previsti dal D.Lgs 152/2006 – Parte III - All. 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI, Tabella 3. Come già segnalato in molteplici occasioni, tale confronto non ha alcun significato pertanto *chiediamo nuovamente di effettuare il confronto con le caratteristiche del punto di "monte"*.
- ai fini della valutazione dell'idoneità di tali materiali per il ripristino (nota prot. 7923 del 02/02/2026 – analisi sul totale) si ritiene utile effettuare anche un test di cessione;
- resta non del tutto identificato l'oggetto del campionamento in relazione a quanto sopra riportato sulla classificazione di tali materiali come rifiuti di estrazione (ex DLgs 117/08) o derivati dei materiali da taglio (ex LR 35/15). Si richiede che nei futuri Report di monitoraggio siano indicati chiaramente la matrice campionata e il punto di prelievo.

Si precisa che i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati all'A.C. e ad ARPAT.

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Il PMA trasmesso non risponde a quanto era stato richiesto nel precedente contributo e ancora per alcuni aspetti non affronta in modo organico il rilievo degli eventuali impatti nonché dell'efficacia delle misure correttive da attuare in caso di alterazioni delle caratteristiche delle matrici ambientali rispetto a specifiche soglie. Si veda a titolo di esempio quanto già comunicato e riportato di seguito.

Aria

Ai fini del monitoraggio per la componente aria, alla luce dei risultati della stima delle emissioni non convogliate, si ritiene utile quanto proposto nelle linee guida di Arpa FVG che prevedono, nei casi di emissioni poco significative, la compilazione di un registro delle attività svolte.

Si prende atto della proposta di monitorare con una campagna settimanale la qualità dell'aria, segnalando tuttavia che gli esiti non potranno fornire elementi utili al confronto con i VL del DLgs 155/2010 e s.m.i. in quanto le tempistiche di rilevazione (durata della campagna) non sono coerenti con quanto previsto dal Decreto.

Rumore

Il consulente propone una rilevazione del rumore presso l'abitato di Vagli e uno all'interno della galleria come indicato dal PR12. Ai fini del monitoraggio ambientale, si valuta positivamente il punto individuato presso l'abitato di Vagli e la frequenza triennale o in occasioni di modifiche della metodologia estrattiva proposta.

Per quanto riguarda il monitoraggio all'interno della galleria, esso attiene più agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto si rinviano alla ASL eventuali valutazioni.

Acque superficiali

Il consulente propone di effettuare un campionamento semestrale a valle del sito e "*una tantum*" a monte. Si rileva che il campionamento a monte debba essere effettuato comunque con la stessa periodicità del campionamento a valle, anche a tutela della ditta da eventuali contaminazioni provenienti da monte. Come già riportato nel precedente contributo, si richiede di inserire nelle relazioni di monitoraggio una tabella riportante i dati delle analisi delle acque del torrente effettuate a monte e a valle del sito, che rappresenti i dati dell'anno in corso e di quelli precedenti al fine di individuare eventuali trend di accumulo. Si ritiene che la trasmissione dei dati debba essere corredata da osservazioni sui dati in relazione alle differenze rilevate monte/valle e rispetto agli anni precedenti.

Il monitoraggio è finalizzato a escludere il peggioramento della qualità delle acque riconducibile alla cava.

Si concorda con la proposta di caratterizzazione delle AMSP, integrando i parametri da determinare come di seguito precisato: torbidità/solidi sospesi, conducibilità, pH, ossigeno disciolto, idrocarburi, ferro, cadmio, piombo, nichel. Tale valutazione consente anche di accertare, conformemente all'art. 43 del DPGRT 46/R, se si debba procedere a un trattamento delle AMPP anche per frazioni ulteriori delle AMD.

Ai fini del monitoraggio degli impatti sulle acque sotterranee, la ditta non fa alcuna proposta. Si ritiene che la ditta debba individuare una o più sorgenti quale probabile bersaglio su cui effettuare inizialmente un tracciamento ed eventuale successivo monitoraggio.

Non sono individuate azioni di monitoraggio in attuazione delle indicazioni del documento PR12 con riferimento alle acque di piazzale in corrispondenza dell'imbocco delle gallerie di coltivazione.

Il monitoraggio dei sedimenti nel canale che scorre ad ovest della cava (codice TN22100 del reticolo idrografico regionale) deve avvenire in punti vicini a quelli previsti per il rilascio delle AMSP e deve essere fatto sui parametri idrocarburi e metalli. Non è chiaro inoltre cosa si intenda con il parametro "residuo solido" che in genere viene utilizzato per altre matrici.

Il consulente propone di effettuare un campionamento semestrale del residuo fangoso derivante dall'impianto di trattamento delle acque (sedimento delle vasche). Si rileva che la caratterizzazione dei suddetti sedimenti non sia indicativa dell'impatto ambientale in quanto tali materiali non sono destinati a essere immessi nell'ambiente. Restano utili ovviamente per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini del corretto smaltimento/trattamento.

Suolo

Il consulente propone un campionamento semestrale dei sedimenti del corso d'acqua TN22100 a valle del punto di scarico delle AMSP. Si ritiene che il campionamento a monte debba avere la stessa periodicità sui parametri idrocarburi e metalli per le motivazioni già illustrate per le acque.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiede di completare l'invio dei chiarimenti e integrazioni già richiesti in occasione del precedente contributo istruttorio, come dettagliati nella presente nota:

- **Osservazioni sul progetto**

Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. chiarimenti sulla gestione delle AMD relativamente agli aspetti segnalati al punto 2.3;
2. fornire un PGRE aggiornato che chiarisca quanto evidenziato al punto 2.4;

- **Osservazioni sulla VIA**

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla rea-

lizzazione del nuovo progetto di coltivazione e relativa valutazione e misurazione, si richiede che la ditta riesamini e trasmetta un nuovo PMA che chiarisca quanto evidenziato al punto 2.5 e tenga conto delle proposte di integrazione del Piano ivi indicate.

- **Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.**

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione.

Si richiede cortesemente all'A.C. di invitare il proponente a una rilettura integrale degli elaborati, al fine di eliminare le incongruenze presenti nonché i riferimenti a normative superate.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, lì 17/02/2026

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale
Settore Cave e Miniere

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 24.02.2026 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali con PEC prot. n. 156144 del 19.02.2026, ha rappresentato di non potersi esprimere in senso favorevole o condizionato, per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;
- il Settore Genio Civile Toscana Nord, con PEC prot. n. 147532 del 17.02.2026, ha rappresentato di non aver rilevato proprie competenze e che nessun atto o parere di competenza deve intendersi rilasciato.

In considerazione di quanto sopra, pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la “posizione unica regionale” in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 156144 del 19/02/2026
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 664634 del 20/08/2025
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 147532 del 17/02/2026
- parere Settore Sismica prot. 124167 del 09/02/2026
- parere a carattere generale del Settore Economia Circolare Qualità dell'Aria

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Borella Società esercente Faeto Escavazioni SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 23/02/2026.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 79575

Al Settore Cave e Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 23/02/2026 di cui al protocollo regionale n. AOOGR/123007 del 09/02/2026, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Richiamato il nostro precedente contributo, protocollo n. AOOGR/663092 del 19/08/2025 espresso in occasione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 21/08/2025, nel quale si dichiara che *"...lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone, ad oggi, degli elementi necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna, convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto."*

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006, rappresenti all'Autorità competente, ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in assenza dei necessari chiarimenti in merito agli aspetti sopra evidenziati e che saranno altresì rappresentati, relativamente alle materie di competenza dello scrivente Settore, anche nel contributo tecnico di Arpat."

Visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 11/09/2025 reso disponibile nella cartella condivisa RUR_CAVE, datato 17/11/2025 con protocollo n. AOOGR/893865, nelle cui conclusioni si riporta che *"La conferenza di servizi preso atto dei pareri e dei contributi pervenuti sospende l'esame dell'istanza in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, come indicati nel presente verbale e nei suoi allegati."*

Vista la documentazione integrativa depositata dalla ditta esercente nel mese di dicembre e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Vista la nostra nota del 10/02/2026 protocollo n. AOOGR/128797, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere entro il 19/02/2026 il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto del contributo istruttorio di Arpat pervenuto presso il nostro Settore in data 18/02/2026 protocollo n. AOOGR/152931, nel quale, in relazione alle **emissioni non convogliate** si riporta quanto segue: *"La precedente documentazione è stata rivista e il valore del rateo emissivo risulta di circa 307g/h, In base alle indicazioni del PRQA vigente non sono necessarie misure di mitigazione."*



Come già comunicato, si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

Si ricorda che a seguito di un controllo (prot. 90977 del 30/11/2023) erano emerse alcune criticità relative alla presenza di materiale fine all'interno del sito e nell'intorno della cava. A seguito della richiesta del precedente contributo di predisporre una procedura di pulizia dei piazzali e delle strade di cava, il proponente ha fornito alcuni elementi generici nella parte finale del PGAMD tuttavia non si ha evidenza che sia stata elaborata la procedura per regolare la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Si richiede di fornirla."

Sempre nel contributo tecnico Arpat, rispetto alla **gestione delle acque meteoriche**, vengono segnalate alcune criticità, così pure per la **gestione delle acque di lavorazione** e la **gestione delle acque di stillicidio**. In particolare per le acque meteoriche si sottolinea che "...erano state segnalate alcune incongruenze nella dimensione delle vasche di trattamento e di accumulo. Nella documentazione integrativa è stato aggiunto lo schema e rivisti i volumi delle vasche. Si evidenzia tuttavia che la tabella delle vasche riporta un volume della vasca di prima pioggia di 20 mc ma, in base a quanto descritto ("La vasca ha una capacità di 20 mc, cilindro in ferro diametro 2,3 per 5 metri di lunghezza. In questa vasca vi confluiranno solo le acque di prima pioggia. Per evitare che nella vasca confluiscano anche le AMSP verrà installata una valvola antiriflusso con galleggiante posta ad una altezza di circa 0,8 cm dal fondo così che nella vasca potranno affluire circa 5 mc"), il volume utile risulterebbe di solo 5 mc. Si richiede pertanto che sia chiarita l'adeguatezza della vasca delle AMPP rispetto alla produzione stimata (20 mc);"

Pertanto, in relazione a quanto sopra e viste in particolare le criticità relative alla gestione delle AMPP che richiedono opportuni chiarimenti ai fini dell'esclusione dalla necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone ancora degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



Al Settore Miniere

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 19.02.2026 Eventuale conferenza interna sincrona in data 23.02.2026 alle ore 11:00 stanza virtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>
Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.

Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it)

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

(sp)



Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a Via regionale – legge regionale 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del direttore generale n. 6153 del 24.04.2018 e successive modifiche e integrazioni.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che con decreto n. 6153 del 24.04.2018 e successivi aggiornamenti disposti con decreti n. 16760 del 23/08/22 e n. 12181 del 04.06.24, il Direttore Generale ha individuato le strutture preposte a svolgere il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nell'ambito delle Conferenze di Servizi convocate in modalità simultanea da altre amministrazioni, per il rilascio di atti di competenza di diverse direzioni regionali, nell'ambito di procedimenti di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale;

Visto in particolare l'allegato A al decreto n. 12181 del 04.06.24, ove sono specificatamente individuati i pareri da doversi esprimere e le strutture regionali deputate, nel quale si prevede che il settore scrivente esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti.

Ricordato che al punto 4 del decreto 16760 del 23/08/22 viene espressamente previsto che nelle conferenze relative ai procedimenti in questione "...tutte le strutture regionali coinvolte dovranno assicurare i contributi scritti di competenza, anche partecipando al RUR il caso in cui si ritenga di non doversi esprimere".

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al decreto legislativo 117/2008, non afferiscono alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione **delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione**¹ all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2 del 15/01/2025, contiene solo obiettivi generali a cui tendere, tra i quali il rispetto

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e il sostegno a interventi volti all'adozione di processi produttivi sempre più attenti alla riduzione degli sprechi di materia.

Il piano non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi non interferente con l'attuazione della pianificazione regionale.

In via generale, si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (decreto legislativo 152/2006, parte IV).

Infine, si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale vigente

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

la Dirigente
Renata Laura Caselli



CASELLI RENATA
LAURA
24.09.2025 15:00:04
GMT+02:00



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/07/2025 numero 0550642

OGGETTO:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 21.08.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 25.08.2025 alle ore 11:00
Rif 402

Regione Toscana
Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si rappresenta che con la nota 129257 del 24/02/2025, è stato esposto quanto segue:

- 1)è stato segnalato all'Ente procedente che in relazione alle competenze del Settore "non è stato possibile rilevare dalla documentazione messa a disposizione quali siano le richieste formulate dal proponente" contrariamente a quanto disposto dal c.1 dell'art. 27 bis del Dlgs 152/06;
- 2)in uno spirito di collaborazione ai fini di un efficace svolgimento del procedimento si è comunque proceduto ad una valutazione della documentazione disponibile;
- 3)Tale valutazione non ha permesso di individuare chiaramente la necessità di attivazione di uno o più dei procedimenti" di competenza di questo Settore puntualmente elencati nella nota sopra richiamata;
- 4)è stato richiesto all'Ente procedente di voler segnalare ai fini del rilascio del PAUR se sia necessario attivare uno o più" dei procedimenti di competenza;
- 5)ad oggi l'Ente procedente non si è espresso circa la richiesta inoltrata con nostra nota del 24/02/2025.

Pertanto relativamente al procedimento in questione, viste le considerazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, si rappresenta che questo Settore non rileva proprie competenze per la partecipazione al PAUR, quindi qualsiasi atto o parere di competenza deve intendersi non rilasciato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)

F:\lavoro regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\BORELLA\402\3_istruttoria\202500819 borella.odt



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Parco delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di variante per la coltivazione della cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU). Proponente: società Faeto Escavazione srl. Nota ai fini della procedura di VIA per la Conferenza Servizi del 24 febbraio 2026 – Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 562 del 3 febbraio 2026 (ns. prot. n. 1249 del 3 febbraio 2026) con la quale viene convocata una conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di coltivazione delle cave in oggetto;

Ricordato che il progetto sommariamente prevede lo svolgimento dei lavori in cinque anni, suddivisi in due fasi di uguale periodo; le attività previste in progetto interessano il piazzale posto a quota 1175 m s.l.m., e la coltivazione in galleria con sviluppo dal bordo posto a nord-est del suddetto piazzale;

Ricordato che questa Autorità si è già espressa sul procedimento in oggetto con le note:

- Prot. n. 3996 del 17 aprile 2025 nota per verifica documentale;
- Prot. n. 8333 del 26 agosto 2025 - nota per conferenza servizi del 28 agosto 2025;

In linea generale sulla attività di cava, si ricorda quanto segue.

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione di questa Autorità, si osserva che le cave sono state riconosciute come pressioni significative agenti su molteplici risorse naturali. In particolare, le attività di escavazione, che per loro stessa natura riducono in modo importante e irreversibile la risorsa suolo/sottosuolo, possono determinare anche evidenti impatti negativi sulle risorse idriche: sia quelle superficiali, esponendole a inquinamento e talvolta obliterando o modificando corsi d'acqua, che sotterranee, producendo alterazione della circolazione idrica sotterranea, possibile suo drenaggio e inquinamento.

Tali impatti devono essere adeguatamente mitigati, al fine di non compromettere il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dal vigente Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici interessati. Ciò nel rispetto dei contenuti della Direttiva Europea 2000/60/CE, che stabilisce che non possa essere arrecato danno agli stati qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

Si ricorda inoltre che questa Autorità di bacino è ente di programmazione e pianificazione sovraordinata, estesa all'intero territorio distrettuale, tenuta alla redazione dei Piani di bacino e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo; i citati Piani di bacino non prevedono rilascio di parere sulle attività di coltivazione.

Inoltre, si ricorda per la pratica in oggetto non è dovuto il parere ai sensi del PAI Dissesti, come già comunicato con nota prot. n. n. 8333 del 26 agosto 2025.

Si prende atto che sul sito di codesto ente sono state pubblicati documenti integrativi e che nel nuovo "Piano dei monitoraggi", datato novembre 2025 (riferimento: I Rev. 01) viene proposta l'esecuzione di indagini esplorative pededeutiche all'avanzamento dell'escavazione.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

A tal proposito si ritiene importante che i fori realizzati per i sondaggi esplorativi vengano impiegati anche per attività di video ispezione con boroscopio al fine di verificare la presenza di eventuali condotti carsici e/o di fratture significative e che i risultati delle suddette indagini esplorative vengano riportati in uno specifico report da trasmettere periodicamente (ogni tre mesi) agli enti competenti al controllo, e a questa Autorità di Bacino.

Inoltre si rileva che il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) è stato ripresentato con alcune modifiche rispetto alla precedente versione e risulta non completamente corrispondente rispetto alle osservazioni effettuate con nota ns. prot. 8333 del 26 agosto 2025.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 152/2006, si rimette a codesta autorità competente la valutazione conclusiva circa la sostenibilità ambientale del progetto proposto.

Si precisa che il contenuto della presente nota rappresenta un contributo alla valutazione di impatto ambientale dell'attività di cava in oggetto e non costituisce parere di conformità in rispetto ai propri strumenti di pianificazione.

Si ricorda infine che, al termine della coltivazione e delle attività di sistemazione finale dell'area l'area sarà oggetto di nuova classificazione delle pericolosità da frana, anche sulla base di un volo lidar sullo stato finale, ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato 3 della disciplina di PAI Dissesti.

Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale, si richiede l'invio anche a questa Autorità dei report di monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee previsti.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa I. Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali)
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/ig-pb-nds
(pratica n. 401)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Ufficio Pianificazione Territoriale

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU) società Faeto Escavazione s.r.l. D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti

Istanza acquisita al protocollo in data 04.12.24 protocolli 5546/47/48/49/50/51, integrata in data 07.01.2025 protocollo 44 con la presentazione di una soluzione progettuale che sostituisce il progetto presentato a dicembre 2024, integrata in data 12.05.25 protocollo 2057 ed in data 15.12.2025 protocolli 5411/12/13 ed in data 02.02.2026 protocolli 534/5 ed in data 12.03.2025 protocollo 1122

VERBALE

In data odierna, martedì 23 giugno, alle ore 12.00 si è tenuta la riunione telematica della terza conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti
Regione Toscana	Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica
ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti
AUSL Toscana Nord Ovest	Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. geol. Zeno Giacomelli</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. Alessandro Fignani</i>
ARPAT Dipartimento di Massa-Carrara <i>Vedi contributo illustrato in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale	<i>Inviata Nota</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, con delega del 23.06.2026, prot. 2776 in qualità di professionista incaricato. Sono presenti inoltre, la dott.ssa Simona Ozioso, la dott.ssa Giovanna Ciari, il geom. Antonio Bozzolini del Parco Regionale delle Alpi Apuane e il dott. Giovanni Menga di ARPAT.

La rappresentante del Parco dott.ssa Isabella Ronchieri comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

- ARPAT dipartimento di Lucca (prot.n. 2192 del 20.05.2026)
- Autorità di Bacino (prot.n. 2225 del 25.05.2026)
- Regione Toscana Settore cave e miniere (2761 del 22.06.2026)
- ARPAT dipartimento di Lucca (prot.n. 2736 del 22.06.2026)

lascia quindi la parola al professionista dott. Vinicio Lorenzoni il quale, non avendo nulla da aggiungere rispetto alla seduta precedente, chiede se vi siano da parte dei rappresentanti degli enti ulteriori richieste di chiarimento.

Riprende Ronchieri la quale informa che il Parco esprimerà un parere favorevole con prescrizioni; i lavori all'ingresso della galleria vanno a coinvolgere un habitat (una faggeta) che per ricostituirsi impiegherà più di 70 anni e potrebbero verificarsi fenomeni di dissesto; verrà per questo richiesto un report trimestrale con analisi geologico-strutturali in modo che non se ne comprometta il ripristino; inoltre nell'ultima cartografia presentata è stato tracciato un ramo della galleria che non coincide con l'area di scavo, dovrà essere quindi ripresentata una cartografia aggiornata.

Lorenzoni prende atto dell'errore cartografico; invierà una tavola modificata.

Interviene la rappresentante di ARPAT dott. ing. Diletta Mogorovich con il supporto del dott. Giovanni Menga la quale dichiara che la proposta di progetto è stata valutata favorevolmente e sono state indicate una serie di prescrizioni da inserire nell'autorizzazione comunale e nella PCA; due piccole cose rimangono ancora da chiarire: la tempistica delle attività della tabella 1 relativa al PGRE e l'inquadramento delle scagliette come sottoprodotto o rifiuto.

Lorenzoni risponde che il progetto di ripristino sostituisce il vecchio progetto e che il materiale secco, se non vi è un contratto in essere, viene gestito come marmettola.

Alle ore 12,30 il professionista lascia quindi la riunione.

o o o

La rappresentante del Parco invita i rappresentanti degli Enti ad esprimersi:

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani, conferma integralmente la posizione già espressa con nota prot. n. 394374 del 26.05.2026. Pertanto

esprime il “parere unico regionale” di cui all’art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e con le raccomandazioni indicate negli allegati alla PEC sopra citata. In particolare evidenzia che il Settore Genio Civile, nel contributo inviato per la conferenza interna, *non rileva proprie competenze per la partecipazione al PAUR, quindi qualsiasi atto o parere di competenza deve intendersi non rilasciato.*

La Rappresentante di ARPAT dott. ing. Diletta Mogorovich con il supporto del **dott. Giovanni Menga** illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio trasmesso con nota prot. ARPAT 41790 del 20/05/2026. ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all’AC per l’illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

Il rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. Zeno Giacomelli, conferma il **parere favorevole** espresso nella precedente riunione sottolineando che affronterebbe il problema della destinazione finale dell’area all’interno del PABE in procinto di partire.

La rappresentante del Parco, esprime parere favorevole condizionato alla presentazione della cartografia aggiornata.

La Conferenza di servizi visti i pareri acquisiti, esprime un parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, con le prescrizioni contenute nel presente verbale e in quelli precedenti comprensivi dei relativi allegati. Il PAUR sarà emesso inoltre una volta ricevuta la cartografia di progetto revisionata.

Alle ore 13.00 il Responsabile dell’U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 23 giugno 2026.

Conferenza di servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	
<i>Regione Toscana</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.43** del **20/05/2026** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Regione Toscana
Genio Civile Toscana Nord

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Vagli
pec: comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borella - Variante al Piano di coltivazione della cava Borella - Procedimento PAUR -
proponente: Faeto Escavazione Srl - Vs. comunicazione prot. 1619 del 15/04/2026 -
Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10. - trasmissione contributo relativo
alla Conferenza dei Servizi del 26/05/2026.*

Con la presente si invia il contributo istruttorio relativo alla Conferenza dei Servizi convocata per il 26/05/2026 che annulla e sostituisce quello erroneamente trasmesso con ns. nota prot. 2026/0040738 del 15/05/2026.

1. Premessa

Con nota prot. 40522 del 15/05/2025 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 56377 del 08/07/2025 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 28/08/2025, rinviata al 11/9 con nota prot. ARPAT n.69462 del 25/08/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

Con nota prot. 71676 del 01/09/2025 questo Dipartimento aveva richiesto alcune integrazioni e chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, alla gestione delle acque di stillicidio, alla gestione dei rifiuti di estrazione e ai consumi di carburante del generatore, che la Conferenza dei servizi ha fatto proprie e richieste al proponente.

La documentazione esaminata per la successiva convocazione della CdS conteneva ancora alcuni punti non del tutto chiari relativamente alla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione (prot. 13429 del 17/02/2026).

Si rileva che l'area della cava si trova all'interno delle particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte. Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione e autorizzazione.

Si ritiene a tal proposito che debba essere valutato dalla CdS l'eventualità di coinvolgere anche la ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico e il settore regionale Usi Civici.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane dalle sezioni:

- *Relazioni corrette*
- *Tavole corrette*
- *Integrazioni maggio 25*
- *Integrazioni dicembre 2025*
- *Integr. 03/26 Relazioni*
- *Integr. 03/26 Tavole*

In base a quanto dichiarato dal progettista, il progetto avrà una validità di 5 anni suddivisa in due fasi da 2,5 anni ciascuna. Il progetto prevede un'escavazione complessiva per le due fasi di poco meno di 58000 mc di cui poco più di 17000 mc di materiali ornamentali. È previsto il riutilizzo per di circa 11000 mc di materiali detritici per il ripristino finale. La durata indicata nel progetto è di 5 anni suddivisa in due fasi della durata di due anni e mezzo ciascuna. Non è indicato se la durata prevista prolunghi o meno la validità della precedente PCA (giugno 2028). Si rileva che questa informazione deve essere valutata anche ai fini di quanto più avanti meglio esposto in relazione al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE).

È prevista l'escavazione in modalità mista fra cielo aperto e galleria e in particolare si prevede la rinuncia all'escavazione di una parte a cielo aperto con sostituzione con volumi analoghi per la parte in sotterraneo, per un volume di poco meno di 26000 mc.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Con nota prot. 71676 del 01/09/2025 questo Dipartimento aveva richiesto alcuni chiarimenti in relazione all'acquisto di nuovo macchinario e all'indicazione dell'uso saltuario di esplosivo. Si prende atto di quanto dichiarato dal consulente nel documento "Integrazioni a seguito CdS del 11 settembre 2025.pdf" evidenziando che in base alla dichiarazione ivi contenuta, non verrà utilizzato esplosivo. Preso atto della dichiarazione del progettista, non si rende necessaria la redazione di una nuova VIAc. Si ricorda comunque quanto previsto dall'art.23 c.1 della LR 35/2015.

Emissioni non convogliate

Il rateo emissivo di polveri valutato conformemente alle linee guida allegate al PRQA risulta di circa 307g/h e pertanto in base alle indicazioni ivi contenute non sono necessarie misure di mitigazione.

Come già comunicato, si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi

necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Nel precedente contributo era stato richiesto un chiarimento relativamente all'effettivo volume utile di una vasca di raccolta e trattamento delle AMPP. Nella documentazione integrativa il consulente chiarisce che il volume effettivamente utile ai fini della gestione delle AMPP (vedi tabella riassuntiva a pag. 14 – Elaborato D datato marzo 2026) risulta di 5 mc. Si rileva che nella tabella aggiornata non è riportata l'identificazione delle vasche/serbatoi e la vasca presenta un'incongruenza in merito al volume (20 mc invece di 5 mc dichiarati) e si richiede che nei futuri elaborati progettuali la tabella dovrà essere conforme a quanto richiesto dalla Regione Toscana in base al Decreto Direttoriale n.6776 del 01/04/2026.

Gestione acque di stillicidio

Si prende atto di quanto comunicato relativamente alla separazione fra le acque di stillicidio, che non verranno riutilizzate, e le acque di lavorazione all'interno della galleria. Si ricorda comunque quanto previsto dal documento PR12 allegato al PRC relativamente al monitoraggio delle acque che scorrono all'esterno della zona di imbocco e dei piazzali di lavoro.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE integrativo necessita di alcune puntualizzazioni.

Preme precisare che nella documentazione non viene fatto corretto riferimento alla definizione di riferimento "scoperchiature" e all'art. 13, c.8 del PRC. Si evidenzia che con il termine "scoperchiature" non sono da intendersi solo aree con rimozione del terreno naturale "ex novo", ma anche parti di materiali lapidei non utilizzabili per la produzione di blocchi o che comunque il proponente decide di non utilizzare per tale scopo. Pur rinviando alla valutazione del Comune, non è esplicitato il rispetto del limite del 5% del totale dell'escavato.

Relativamente al cronoprogramma della produzione dei rifiuti di estrazione riportato in tabella 1 si rileva che dovrà essere chiarito in CdS a partire da quando devono essere conteggiati i 5 anni (si veda anche quanto riportato al punto 2.1 della presente nota). Si evidenzia che in base alla tabella, il rimodellamento è previsto a partire dal terzo anno e pertanto si evince che i rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 saranno presenti a partire dal terzo anno. Si ricordano comunque gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08 e che ai sensi dello stesso DLgs l'approvazione e la verifica dell'attuazione del PGRE è di competenza del Comune (art. 5 commi 5 e 6 del DLgs 117/08).

Si ribadisce inoltre che il progetto indica un riempimento in parte con materiali provenienti dal sito estrattivo stesso e in parte dall'esterno. Si veda quanto riportato al punto 22b a pag. 22 dell'elaborato C datato febbraio 2025, in cui si prevede l'utilizzo di materiale terrigeno e "torboso" di provenienza esterna. Si ricorda che il materiale di provenienza esterna dovrà rispettare i parametri previsti dal TUA per la destinazione d'uso finale conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Si ritiene pertanto che l'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 debba **esplicitare la destinazione d'uso finale dell'area**, al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di provenienza esterna secondo quanto previsto dalla Tabella 1, allegato 5 della parte IV del TUA (colonna A destinazione d'uso verde pubblico o in alternativa colonna B uso industriale) e indicare i tempi di realizzazione del ripristino delle aree attualmente ripristinabili in coordinamento con la realizzazione del presente piano di coltivazione.

Gestione derivati dei materiali da taglio

Nel precedente contributo il consulente dichiarava che il taglio con catena produce *scagliette* che non sono definibili come "marmettola" ma che la "scaglietta" *rientra nella definizione dei derivati dei materiali da taglio che non sono classificabili come rifiuti e riutilizzati dall'industria per la produzione di*

polvere di marmo”.

ARPAT osservava che tale interpretazione non rispecchia la definizione prevista dalla LR 35/15; l'eventuale esclusione di materiali prodotti dal taglio a catena a secco dalla classificazione di “rifiuto” potrebbe essere eventualmente attivata ai sensi dell'art. 184-bis del TUA, dimostrando la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti individuati dal DM 264/16. Si ricordava che in questi casi l'onere della prova spetta al detentore in quanto il regime del sottoprodotto costituisce una disciplina derogatoria rispetto alla gestione di rifiuti, in tal senso si è già espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. 1583 del 30 ottobre 2019; Cass. Pen. 50499 del 23 novembre 2023); pertanto l'onere di dimostrare la sua esistenza – che deve risultare prima della produzione delle scagliette - spetta all'operatore economico.

Nella documentazione integrativa, il consulente aggiunge la seguente considerazione:

"Qualora la società Faeto Escavazione s.r.l. concluda un contratto di vendita per il materiale derivato dal taglio con catena si attiverà per dimostrare che esso risponde ai requisiti per la sua qualifica come sottoprodotto. Quanto sopra dovrà avvenire prima dell'inizio delle vendite del sottoprodotto dando comunicazione dei risultati a Parco, Comune di Vagli Sotto ed Arpat".

Non è chiaro il motivo per cui la considerazione è riportata in virgolettato, in ogni caso, si rileva che i requisiti per l'applicazione del regime del sottoprodotto devono essere rispettati prima dell'inizio della produzione delle scagliette. Qualora non siano rispettati tale flusso di materiale dovrà andare a integrare la stima dei rifiuti speciali che saranno prodotti.

Gestione rifiuti speciali

Il Piano di coltivazione (Elaborato C) indica la produzione di rifiuti speciali derivanti direttamente e indirettamente dall'attività di estrazione. Relativamente alla produzione di marmettola, si prende atto della stima di produzione di 720 m³ in 5 anni.

Il consulente sostiene che la riduzione in blocchi commerciabili avviene mediante una “catena diamantata montata su autocarro” che, lavorando a secco, dovrebbe ridurre la produzione di marmettola. Tale affermazione non è condivisibile, visto che per “marmettola” si intende genericamente materiale fine che si produce prevalentemente durante il taglio peraltro non legata esclusivamente alla granulometria né alla lavorazione a secco/umido, oltre che in altre operazioni come ad esempio la realizzazione dei fori per il passaggio del filo diamantato o il transito dei mezzi.

Non è chiaro se la stima fornita comprenda la scaglietta, tale aspetto si ritiene possa essere chiarito in sede di Conferenza dei Servizi.

2.5. Monitoraggio

Il PMA datato marzo 2026 è stato rivisto e integrato con le indicazioni emerse dall'ultima Conferenza dei Servizi salvo alcuni aspetti, tra i quali:

- è rimasto identico quanto previsto per il monitoraggio della qualità dell'aria con una rilevazione della durata di una settimana all'interno del sito. Pertanto, come già comunicato con il precedente contributo, gli esiti non potranno fornire elementi utili al confronto con i VL del DLgs 155/2010 e s.m.i. in quanto le tempistiche di rilevazione (durata della campagna) non sono coerenti con quanto previsto dal Decreto oltreché non riferibili a impatti sull'ambiente esterno alla cava.
- il DPCM 27.12.1988, nuovamente citato come modello per la stesura del PMA, non è più in vigore dal 2017 come anche i commi 1 e 2 dell'art.34, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (abrogati dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2017).

Si confermano pertanto le indicazioni fornite nel precedente contributo con alcune lievi modifiche dettate dall'esame della documentazione integrativa che per brevità si riassumono di seguito. Si richiede al contempo che nei futuri elaborati progettuali si tenga conto di quanto comunicato adeguando gli elaborati stessi a quanto richiesto dalla Regione Toscana con Decreto 6776 del 01/04/2026.

Aria

Ai fini del monitoraggio per la componente aria, alla luce dei risultati della stima delle emissioni non convogliate, si ritiene utile quanto proposto nelle linee guida di Arpa FVG che prevedono, nei casi di

emissioni poco significative, la compilazione di un registro delle attività svolte.

Si prende atto della proposta di monitorare con una campagna settimanale la qualità dell'aria, segnalando tuttavia che gli esiti non potranno fornire elementi utili al confronto con i VL del DLgs 155/2010 e s.m.i. in quanto le tempistiche di rilevazione (durata della campagna) non sono coerenti con quanto previsto dal Decreto.

Rumore

Il consulente propone una rilevazione del rumore presso l'abitato di Vagli e uno all'interno della galleria come indicato dal PR12. Ai fini del monitoraggio ambientale, si valuta positivamente il punto individuato presso l'abitato di Vagli e la frequenza triennale o in occasioni di modifiche della metodologia estrattiva proposta. La ditta dovrà effettuare comunque una rilevazione entro 6 mesi dalla CdS presso il recettore individuato.

Per quanto riguarda il monitoraggio all'interno della galleria, esso attiene più agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto si rinviano alla ASL eventuali valutazioni.

Acque superficiali

Il consulente propone di effettuare un campionamento semestrale a valle e a monte del sito. Si richiede di inserire nelle relazioni di monitoraggio una tabella riportante i dati delle analisi delle acque del torrente effettuate a monte e a valle del sito, che rappresenti i dati dell'anno in corso e di quelli precedenti al fine di individuare eventuali trend. Si ritiene che la trasmissione dei dati debba essere corredata da osservazioni sui dati in relazione alle differenze rilevate monte/valle e rispetto agli anni precedenti.

Il monitoraggio è finalizzato a escludere il peggioramento della qualità delle acque riconducibile alla cava.

Si concorda con la proposta di caratterizzazione delle AMSP, integrando i parametri da determinare come di seguito precisato: torbidità/solidi sospesi, conducibilità, pH, ossigeno disciolto, idrocarburi, ferro, cadmio, piombo, nichel. Tale valutazione consente anche di accertare, conformemente all'art. 43 del DPGRT 46/R, se si debba procedere a un trattamento delle AMPP anche per frazioni ulteriori delle AMD.

Acque sotterranee

Ai fini del monitoraggio degli impatti sulle acque sotterranee, la ditta non fa alcuna proposta limitandosi a prevedere campionamenti di sedimenti *"prelevati negli stessi punti di prelievo delle acque rilevando i seguenti elementi: Torbidità idrocarburi, ferro, cadmio, piombo, nichel e granulometria"* (Relazione integrativa Elaborato I - Piano dei monitoraggi (Ripristinato automaticamente)-signed.pdf pag. 8). Si ritiene che la ditta debba individuare una o più sorgenti quale probabile bersaglio su cui effettuare inizialmente un tracciamento ed eventuale successivo monitoraggio.

Non sono individuate azioni di monitoraggio in attuazione delle indicazioni del documento PR12 con riferimento alle acque di piazzale in corrispondenza dell'imbocco delle gallerie di coltivazione.

Entro 6 mesi dalla CdS la ditta dovrà inviare, senza necessità di ulteriore valutazione da parte di ARPAT:

- un elaborato nel quale sia individuata una o più sorgenti oggetto di probabile impatto e un progetto di tracciamento;
- un elaborato che riporti quanto previsto dal documento PR 12 allegato al PRC, corredato di planimetria indicante il punto di monitoraggio.

La ditta dovrà inviare i risultati del tracciamento, proponendo un monitoraggio delle sorgenti individuate.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, che siano stati sostanzialmente individuati gli impatti ambientali significativi e fornite le informazioni richieste salvo alcuni aspetti relativi alla stima dei quantitativi di marmettola, che si ritiene possano essere chiariti in sede di conferenza dei servizi. Oltre alle misure già individuate dal proponente, ai fini della minimizzazione degli impatti ambientali

del progetto si ritiene necessario che nello svolgimento dell'attività siano adottate ulteriori misure di prevenzione e mitigazione.

Si propone pertanto di inserire le prescrizioni riportate di seguito rispettivamente nella pronuncia di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 LR 35/2015, come modificata dalla L.R. 52/2025. Nella nuova formulazione la LR 35/2015, art.18, comma 2, richiede di riportare le prescrizioni per l'esercizio dell'attività nell'atto autorizzativo evidenziando in particolare quelle a tutela delle matrici ambientali e per la risistemazione del sito.

Prescrizioni da inserire nell'atto conclusivo della VIA

1. La ditta attua il Piano di Monitoraggio ambientale approvato e ne trasmette gli esiti con frequenza annuale all'Autorità Competente per la VIA, Comune, Regione e ARPAT entro il 31 marzo di ogni anno. Nella relazione di sintesi è effettuato un confronto dei dati con quelli degli anni precedenti, debitamente commentato, finalizzato a individuare eventuali criticità o anomalie.
2. entro 6 mesi dall'avvio della variante di coltivazione dovrà essere effettuata una verifica fonometrica dei livelli sonori ai recettori maggiormente esposti dalla rumorosità della ditta, nelle condizioni di maggior impatto acustico, atta a verificare il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità. La relativa documentazione di verifica dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente, al Comune di Seravezza e ad ARPAT;
3. entro 6 mesi dall'ottenimento della PCA il proponente dovrà trasmettere all'A.C. una relazione che illustri le modalità di effettuazione del tracciamento presso una sorgente individuata nel bacino idrogeologico del Frigido, effettuarlo e trasmetterne i risultati all'Autorità Competente e ad ARPAT proponendo un monitoraggio della sorgente impattata. In caso il tracciamento abbia avuto esito negativo, si richiede di individuare e proporre un tracciamento per altre sorgenti potenzialmente interessate.
4. Ai fini del monitoraggio dell'impatto delle emissioni diffuse la ditta dovrà attivare un registro delle attività come indicato dalle LG ARPA FVG

Prescrizioni da inserire nell'autorizzazione ex LR 35/15

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda le azioni da adottare nell'immediatezza e gli adempimenti normativi previsti dagli artt. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza, identificate mediante cartellonistica come da progetto approvato e garantire un'altezza libera sufficiente all'efficace decantazione del refluo (indicativamente ca. 2/3 dell'altezza della vasca), specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti; i fanghi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.
3. Adottare sistemi di misurazione del volume libero delle vasche di decantazione (asta graduata o equivalente) utili a dimostrare che i fanghi sedimentati nelle vasche occupano al massimo 1/3 del volume totale;
4. nel caso si verifichino eventi che danneggino l'impianto di gestione delle AMD (es. frane), la ditta dovrà darne comunicazione all'autorità competente e agli organi preposti al controllo e ispezione dell'attività ai sensi della LR 35/15 entro 48 ore indicando anche gli interventi messi in atto/da adottare e la tempistica prevista per la loro realizzazione; la ditta dovrà comunicare l'avvenuto ripristino dello stato degli impianti e il riavvio delle attività. La ripresa delle attività potrà avvenire solo dopo il completamento dei lavori di ripristino dell'impianto di gestione delle AMD;
5. il registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08 deve essere conservato in cava e reso disponibile in caso di controlli a partire dal momento di produzione di rifiuti di estrazione;
6. tutte le aree di cava (comprese le strade interne) devono essere tenute libere da accumuli di fango e polvere. A tal fine il Gestore deve predisporre e attuare una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali, bancate e fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento e

ogni altra area di cava da polveri, fanghi e altri materiali che possano inquinare le matrici ambientali. La procedura deve dettagliare responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura deve essere disponibile in cava;

7. entro 15 gg. dalla notifica dell'atto autorizzativo dovrà essere istituito un apposito registro con pagine numerate, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali e delle altre aree di cava indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola e, più in generale, dei materiali raccolti (in mc o kg) ed eventuali note. Il registro deve essere presente in cava e messo a disposizione per eventuali controlli;
8. il circuito delle acque del taglio, dalla tagliatrice al sistema di trattamento e ritorno, e tutti i presidi ambientali, quali canalette, cordoli, sigillature di fratture, ecc., atti a prevenire la dispersione di fanghi, polveri e acque contaminate nelle acque superficiali, suolo e acque sotterranee devono essere realizzati in conformità al progetto autorizzato, mantenuti in perfetta efficienza e rimossi una volta terminata la relativa funzione;
9. entro 6 mesi la ditta dovrà trasmettere all'A.C. a completamento degli elaborati progettuali un elaborato che riporti quanto previsto dal documento PR 12 allegato al PRC;
10. i fossi di guardia perimetrali o analoghe misure atte a prevenire l'ingresso di acque meteoriche all'interno dell'area di cava devono essere soggetti a regolare manutenzione al fine di assicurarne l'efficienza fino al completamento delle operazioni di ripristino ambientale;
11. lo stoccaggio della marmettola nonché di ogni altro materiale/rifiuto che presenta analogia tendenza al dilavamento deve essere effettuato con modalità idonee a prevenirne la dispersione nell'ambiente (contenitori a tenuta stagna, protezione dagli agenti atmosferici mediante teli o soluzioni equivalenti) in conformità al progetto approvato e identificato con apposita cartellonistica indicante la tipologia di materiale e il Codice EER (se rifiuto), es. detrito, marmettola 01.04.13, rifiuti di estrazione; ecc.
12. le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici possono essere effettuate solo in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi ambientali;
13. i depositi di sostanze chimiche inquinanti dovranno essere realizzati in area impermeabilizzata e protetta dalle acque meteoriche, e dotati di bacino di contenimento;
14. non dovranno essere creati accumuli locali di materiali di qualsiasi pezzatura, compresi i detriti per il ribaltamento di bancata, al di fuori delle aree designate a contenerli e/o lavorarli individuate dal progetto approvato e identificate in campo mediante cartellonistica. I materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse, in conformità all'autorizzazione, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente;
15. la ditta deve organizzare il cantiere in modo da evitare che il transito dei mezzi danneggi i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione e dei sistemi di regimazione delle AMD;
16. il punto di travaso carburante deve essere dotato di caratteristiche e dispositivi atti a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (impermeabilizzazione, sistema di contenimento e di raccolta spandimenti di idrocarburi o sistemi equivalenti), in conformità alle disposizioni del PR15;
17. al fine di verificare la possibilità di riutilizzare tali materiali per il ripristino, effettuare preventivamente test di cessione, trasmettendo i relativi esiti all'Autorità Competente e comunque mettendoli a disposizione in caso di controlli.

Infine si segnala al Comune che l'autorizzazione ai sensi della LR 35/15 dovrebbe indicare in modo esplicito quale sarà la destinazione d'uso finale dell'area estrattiva, così come richiamato dal PRC all'art. 35 e, con riferimento alla programmazione urbanistica, dall'art. 7 del regolamento 10/R/2007. Ciò al fine di prevenire la messa in opera di materiale con caratteristiche non compatibili con la destinazione d'uso finale dell'area.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato

quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, lì 20/05/2026

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Parco delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di variante per la coltivazione della cava Borella, nel Comune di Vagli Sotto (LU). Proponente: società Faeto Escavazione srl. Nota ai fini della procedura di VIA per la Conferenza Servizi del 26 maggio 2026 – Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 1619 del 15 aprile 2026 (ns. prot. n. 4020 del 15 aprile 2026) con la quale viene convocata una conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di coltivazione delle cave in oggetto;

Ricordato che il progetto sommariamente prevede lo svolgimento dei lavori in cinque anni, suddivisi in due fasi di uguale periodo con coltivazione a cielo aperto e in galleria, con volume scavato di circa 57.920 mc;

Ricordato che questa Autorità si è già espressa sul procedimento in oggetto con le note:

- Prot. n. 3996 del 17 aprile 2025 - nota per verifica documentale;
- Prot. n. 8333 del 26 agosto 2025 - nota per conferenza servizi del 28 agosto 2025;
- Prot. n. 2210 del 24 febbraio 2026 - nota per conferenza servizi del 24 febbraio 2026.

Facendo seguito alle suddette note, e preso atto che sul sito di codesto ente sono state pubblicati documenti integrativi e che nel nuovo "Piano dei monitoraggi", datato Marzo 2026 (riferimento: I Rev. 02) viene proposto, a modifica del precedente:

- *"monitoraggio delle acque superficiali a valle dell'area di cava con prelievo semestrale lungo l'alveo del fosso della Borella posto a ovest del sito estrattivo, e semestralmente anche le acque che scorrono a monte e non impattate da eventuali inquinanti prodotti dalle acque reflue di cava Saranno eseguite le seguenti analisi: torbidità; ossigeno disciolto; idrocarburi: ferro; cadmio; piombo; nichel. Le suddette analisi verranno eseguite anche per le AMSP, mantenendo la stessa frequenza di campionamento, ossia semestrale.. (cfr: 4.2 componente acque)";*
- *"Semestralmente verranno eseguite anche le analisi dei sedimenti prelevati negli stessi punti di prelievo delle acque rilevando i seguenti elementi: Torbidità idrocarburi, ferro, cadmio, piombo, nichel e granulometria". (cfr: 4.2 componente acque);*
- *"Semestralmente verranno eseguite anche le analisi dei sedimenti a monte del sito estrattivo e dei sedimenti che si trovano a valle dello scarico delle AMSP, rilevando i seguenti elementi: Carbonato di calcio idrocarburi, ferro, cadmio, piombo, nichel e granulometria". (cfr. 4.3.1. Verifica delle terre presenti nel fosso della Borella).*

Si prende atto favorevolmente delle integrazioni proposte; si segnala tuttavia che risultano sempre presenti delle incongruenze rispetto alle richieste effettuate da questa Autorità in merito alle frequenze di alcuni parametri da monitorare, e si ribadisce l'importanza di effettuare i monitoraggi già indicati nella precedente nota ns. prot. n. 8333/2025; in particolare, in merito al trasporto solido sul fosso Borella, si segnala che risulta carente la stima quantitativa dei volumi trasportati a valle.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici, si richiede di concordare con ARPAT frequenze ed eventuali ulteriori parametri da monitorare anche sui sedimenti.

I risultati dei monitoraggi dovranno essere commentati e trasmessi periodicamente agli Enti competenti, compresa questa Autorità.

Inoltre, nella relazione denominata "Integrazioni a seguito verbale conferenza dei servizi del 24 febbraio 2026" viene precisato che: *"Come richiesto nei fori di sondaggio qualora si individuino delle cavità verrà inserito un boroscopio, che permetta di verificare la presenza di condotti carsici. Ogni tre mesi verranno inviati al Parco Regionale delle Alpi Apuane i report dei risultati dei sondaggi eseguiti. Essendo l'ente Procedente il Parco Regionale i report saranno inviati a questo Ente ed al Comune competente, a cui potranno essere richiesti dagli enti che ne facciano richiesta."* (cfr. Fori di sondaggio esplorativo).

Si chiede che quanto definito nella suddetta relazione integrativa, riguardo all'utilizzo del Boroscopio, venga riportato anche nel nuovo "Piano dei monitoraggi" datato Marzo 2026.

Si precisa che la presente nota rappresenta un contributo al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'attività di cava in oggetto, e non costituisce "parere di conformità" rispetto ai propri strumenti di pianificazione.

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 152/2006, rimane a codesta autorità competente la valutazione conclusiva circa la sostenibilità ambientale del progetto proposto.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa I. Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/ig-nds-nds
(pratica n. 401)



Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a Via regionale – legge regionale 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del direttore generale n. 6153 del 24.04.2018 e successive modifiche e integrazioni.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che con decreto n. 6153 del 24.04.2018 e successivi aggiornamenti disposti con decreti n. 16760 del 23/08/22 e n. 12181 del 04.06.24, il Direttore Generale ha individuato le strutture preposte a svolgere il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nell'ambito delle Conferenze di Servizi convocate in modalità simultanea da altre amministrazioni, per il rilascio di atti di competenza di diverse direzioni regionali, nell'ambito di procedimenti di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale;

Visto in particolare l'allegato A al decreto n. 12181 del 04.06.24, ove sono specificatamente individuati i pareri da doversi esprimere e le strutture regionali deputate, nel quale si prevede che il settore scrivente esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti.

Ricordato che al punto 4 del decreto 16760 del 23/08/22 viene espressamente previsto che nelle conferenze relative ai procedimenti in questione "...tutte le strutture regionali coinvolte dovranno assicurare i contributi scritti di competenza, anche partecipando al RUR il caso in cui si ritenga di non doversi esprimere".

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al decreto legislativo 117/2008, non afferiscono alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione **delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione**¹ all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2 del 15/01/2025, contiene solo obiettivi generali a cui tendere, tra i quali il rispetto

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

del principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e il sostegno a interventi volti all'adozione di processi produttivi sempre più attenti alla riduzione degli sprechi di materia.

Il piano non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi non interferente con l'attuazione della pianificazione regionale.

In via generale, si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (decreto legislativo 152/2006, parte IV).

Infine, si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale vigente

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

la Dirigente
Renata Laura Caselli



CASELLI RENATA
LAURA
24.09.2025 15:00:04
GMT+02:00



ALLEGATO 2 all'Ordine di Servizio n. 4 del 31/03/2026

Lista di controllo degli elementi da verificare da parte del personale del Settore Cave e Miniere nei procedimenti in cui è coinvolto il R.U.R. ai sensi dell'art.26 bis della l.r.40/2009 in caso di pianificazione comunale **in presenza di previsione di Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE)** di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014:

CONTRIBUTO PER LA CONFERENZA DEL	ENTE PROCEDENTE:
21/05/2026	PARCO ALPI APUANE

CAVA:	COMUNE DI:
BORELLA (09046031050)	VAGLI

COMPETENZA DELLA VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	
Comune ☒	Regione ☐
Regione ☐ su istanza di	Comune ☐
	Regione ☐

CAVA SOTTOPOSTA A CONTROLLO REGIONALE (rif. art. 51 l.r. 35/2015)	SI ☒ date: 12/06/2025 Regione Toscana + Guardiaparco (riscontrate difformità nelle comunicazioni art. 25 c.2bis – violazione delle prescrizioni con cumuli di dimensioni maggiori di quelli autorizzati) 11/09/2023 ARPAT +CCFor+Gardiaparco (violazioni PCA)
	NO ☐

1. Il comune ha approvato il PABE in attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT-PPR per la scheda di riferimento:

SI ☒ NO ☐ (compilare Allegato 3)

2. Volumetria estraibile attribuita dal PRC al comune (OPS):

mc **1.840.701**



3. Volumetria estraibile attribuita dal comune al PABE: **approvato con DCC 25/2019**
mc **1.225.485**
4. Volumetria estraibile attribuita alla cava:
mc **71.288**
5. Previsione espressa del PABE relativamente alla possibilità di asportazione del ravaneto (rif. art. 25 comma 4 PRC);
SI ☒ NO ☐
6. Volumetrie commercializzabili di progetto: mc **48.218 (volume ornamentali: 17.376 – volume derivati: 30.842 mc)**
7. Rapporto tra i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini e il volume commercializzabile di progetto (rese - rif. art. 13 del PRC): **30%**

ESITO:

☒ coerenza con il vigente PRC: non si rilevano motivi ostativi.

☐ incoerenza con il vigente PRC, si rilevano i seguenti motivi ostativi:

NOTE:

OBI periodo 2020-2025: **192.930,60 mc**

OPS periodo 2020-2024: **16.000 mc (ricavati da dichiarazioni asseverate annuali dei rilievi 3D con assenza anno 2025)**

OPS residui: $71.288 - 16.000 = 55.288$ mc > delle volumetrie di progetto

Dati nuovo progetto da approvare:

- volume scavato al monte: 57.920 mc: 17.376 mc in blocchi, 40.544 mc in derivati (di cui 11.000 mc accumulati per ripristino morfologico)

- Assumendo uno spessore di “cappellaccio” di 1 m, decisamente cautelativo viste le pareti della cava, come riportato nella figura successiva, il volume di “cappellaccio” risulterebbe pari a circa 2.320 m³, su un volume totale di scavo di 57.920 mc. Il materiale superficiale più fratturato rappresenta quindi il 4% del volume totale dello scavo previsto. Tuttavia questo materiale è a tutti gli effetti un marmo fratturato e quindi assimilabile e gestibile come derivato di estrazione e non necessariamente inserito nei volumi del PRGE

- Nel Piano attuativo del Bacino Monte Pallerina per la cava Borella non è indicata alcun volume di scoperchiatura o di messa in sicurezza perché assenti o non necessarie, analogamente nel Progetto di coltivazione presentato non sono indicati i volumi di scopertura o di messa in sicurezza in quanto non sono presenti.

L'istruttore: **Sandra Paterni**

Il titolare di IEQ: **Antonio De Luca**



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 20/04/2026 numero 307574

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale D.Lgs 152/2006, art. 27/bis Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 21.05.2026
Eventuale conferenza interna sincrona in data 25.05.2026 alle ore 11:00
stanzavirtuale: <https://grt.webex.com/meet/alessandro.fignani>.
Rif 402

Regione Toscana
Direzione Mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale
Settore Cave e Miniere

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione integrativa Marzo 2026 scaricata il 11/05/2026, tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si ribadisce quando già espresso con nota 147532 del 17/02/2026 a codesto Settore.

Conclusioni

Questo Settore non rileva proprie competenze per la partecipazione al PAUR, quindi qualsiasi atto o parere di competenza deve intendersi non rilasciato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

LC/ML

X:\ESTRATTIVO-TN\1_CAVE_PROCEDIMENTI\1_DA_ISTRUIRE\BORELLA\402\3_istruttoria\20260518 cava Borella.odt



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Borella Società esercente Faeto Escavazioni SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 25/05/2026.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 79575

Al Settore Cave e Miniere

p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 25/05/2026 di cui al protocollo regionale n. AOOGRT/307572 del 20/04/2026, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Richiamato il nostro precedente contributo, protocollo n. AOOGRT/156144 del 19/02/2026 espresso in occasione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il giorno 23/02/2026 nel quale si dichiara che *"...viste in particolare le criticità relative alla gestione delle AMPP che richiedono opportuni chiarimenti ai fini dell'esclusione dalla necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone ancora degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.*

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7."

Visto il verbale della seconda Conferenza di Servizi tenutasi dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 24/02/2026 reso disponibile sul proprio sito istituzionale, nelle cui conclusioni si riporta che *"La Conferenza di servizi visto quanto sopra, fa proprie tutte le richieste avanzate dagli Enti in sede di Conferenza e tutti i contributi scritti pervenuti. Sospende pertanto la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicate nel presente verbale e nei suoi allegati."*

Vista la documentazione integrativa depositata dalla ditta esercente nel mese di marzo e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Vista la nostra nota del 21/05/2026 protocollo n. AOOGRT/384862, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere entro il 25/05/2026 il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;



Preso atto del contributo istruttorio di Arpat pervenuto presso il nostro Settore tramite le vie brevi ed in particolare le **Conclusioni**, dove si specifica che "... *Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, che siano stati sostanzialmente individuati gli impatti ambientali significativi e fornite le informazioni richieste salvo alcuni aspetti relativi alla stima dei quantitativi di marmettola, che si ritiene possano essere chiariti in sede di conferenza dei servizi.* Oltre alle misure già individuate dal proponente, ai fini della minimizzazione degli impatti ambientali del progetto si ritiene necessario che nello svolgimento dell'attività siano adottate ulteriori misure di prevenzione e mitigazione..."

Premesso quanto sopra si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto, comprensiva della documentazione integrativa depositata dalla Società, da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Illegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione";
4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari comparti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente;
6. l'autorizzazione alle emissioni è rilasciata sulla base delle condizioni lavorative indicate nella documentazione tecnica ed in relazione alle quali è stato effettuato il calcolo del rateo emissivo previsto; qualora dette condizioni dovessero mutare, l'impresa dovrà procedere ad una nuova valutazione delle emissioni in atmosfera e, se necessario, richiedere una modifica dell'autorizzazione.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale
Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei servizi del 26.05.2026 alle ore 10:00.**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza di servizi interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
 - il Settore Genio Civile Toscana Nord, con PEC prot. n. 376486 del 18.05.2026, ha rappresentato di non aver rilevato proprie competenze e che nessun atto o parere di competenza deve intendersi rilasciato.
- E' stata inoltre condotta una istruttoria da parte dello scrivente settore "Cave e miniere" che si allega come contributo.

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere "posizione unica regionale" in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Il dirigente
ing. Alessandro Fignani

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 388651 del 22-05-2026;
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 376486 del 18-05-2026;
- parere Settore Sismica prot 311906 del 21-04-2026
- parere a carattere generale del Settore Economia Circolare Qualità dell'Aria del 24.09.2025;
- contributo del Settore Cave e Miniere;

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnature informatica* cl. **LU.01.03.32/11.43** del **19/06/26** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Regione Toscana
Genio Civile Toscana Nord

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Vagli
pec: comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borella - Variante al Piano di coltivazione della cava Borella - Procedimento PAUR -
proponente: Faeto Escavazione Srl - Conferenza dei Servizi del 23/06/2026 - Vs.
comunicazione prot. 2442 del 04/06/2026 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10*

In relazione alla CdS in oggetto, si conferma quanto già comunicato con nota ns. prot 41790 del 20/05/2026.

Cordiali saluti.

Lucca, lì 19/06/2026

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

Determinazione n° 111 del 13/07/2026 del Registro Settore Tecnico
N° di Registro Generale 225

OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA BORELLA SPOSTAMENTO VOLUMI GIÀ AUTORIZZATI PER COLTIVAZIONE IN GALLERIA AI SENSI DELLA L.R.35/2014, DISCIPLINA DEL PIT E L.R.10/2010 IN CONFORMITÀ AL PABE SCHEDA NR.7 BACINO MONTE PALLERINA SOCIETÀ FAETO ESCAVAZIONI SRL.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Richiamato il decreto n. 3 del 08/04/2026, con il quale il sottoscritto Mario Puglia è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Visti:

il D.P.R. n. 128 del 9/04/1959 - "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
la Legge Regionale n. 35 del 25.03.2015 "Disposizioni in materia di cave";

Considerati necessari:

il rispetto delle disposizioni regionali e comunali vigenti per le concessioni degli agri marmiferi;
il rispetto dell'art. 16 delle NTA del PABE del Bacino di Monte Pallerina, che prevede la sottoscrizione di apposita convenzione;
il rispetto e tutela dei caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici presenti nell'area estrattiva;

Visti inoltre:

l'attuazione degli interventi di mitigazione ambientale previsti dopo la conclusione dell'attività estrattiva;

i verbali delle conferenze dei servizi ex art. 27 bis Dlgs 152/2006 in merito al piano di coltivazione in oggetto;

l'autorizzazione paesaggistica n. 07 del 09.03.2026 rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs n. 42/2004;

che la Soc. Faeto Escavazioni srl ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 35/15 ha presentata garanzia fideiussoria rilasciata da Unipol – fidejussione n. 6017/100300000187494680 in data 10.07.2026, di € 113.039,00 con validità fino al 10.07.2031, relativa agli interventi di ripristino previsti a fine lavori;

Preso atto che, come comunicato dal Proponente con prot. n. 4062 del 13/07/2026:

- il Direttore Responsabile ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 128/1957 e il Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni;
- il Direttore dei Lavori responsabile della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e dell'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'art. 18 della L.R. 35/2015 è il Sig. Dino Lodovici;
- di avere DURC regolare come visibile da documento INPS_50221406 emesso in data 06/04/2026 e validità fino a 04/08/2026.

il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico approvato con Del. C.R. n. 37 del 27.03.2015;

il Piano Attuativo del Bacino estrattivo delle Alpi Apuane (PABE) di Monte Pallerina approvato con delibera del C.C. n. 25 del 09.04.2019;

la Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Legge Regione Toscana n. 39/2000 così come modificata dalla L.R. n.1 del 2 gennaio 2003; gli artt. 107 e 147- bis del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000);

Preso atto che i beni oggetto di Autorizzazione sono nella totale disponibilità del proponente;

RILASCIA

Al Sig. Dino Lodovici C.F. LDVDNI61H15L533V, residente nel Comune di Vagli Sotto (LU) – Via Pietro Pieroni n. 6/9, in qualità di legale rappresentante Società Faeto Escavazione srl con sede in loc. Isola di Roccalberti snc, Camporgiano (LU). P.Iva 01327160451

A U T O R I Z Z A Z I O N E

all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 35/2015 relativamente al progetto di coltivazione della cava Borella spostamento volumi già autorizzati per coltivazione in galleria ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010 in conformità al PABE Scheda nr.7 – Bacino Monte Pallerina, situata nel Comune di Vagli di Sotto (LU), come da elaborati del piano di coltivazione quale parte integrante e sostanziale al presente atto e di cui si riporta elenco in allegato (A);

di dare atto che restano impregiudicati eventuali diritti di terzi, l'esito di eventuali procedimenti amministrativi in corso e l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia quali provvedimenti di sicurezza emessi da parte dell'ASL ai sensi del D.P.R. 128/59;

di dare atto che il responsabile del Servizio è il sig. Mario Puglia;

di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica , ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

di specificare, ai sensi dell'art. 18 comma 2, quanto segue:

a) Il piano di coltivazione in oggetto si sviluppa nel Bacino di Monte Pallerina, in terreni censiti al Catasto del Comune di Vagli Sotto al foglio n.48 sez. C, mappali 5775-5857-5858-5779 in Concessione dal Comune di Vagli Sotto.

b) È autorizzata l'estrazione dei materiali per uso ornamentali (marmi) da taglio e dei derivati dei materiali da taglio.

c) le lavorazioni dovranno essere svolte secondo le modalità descritte nel progetto del piano di coltivazione e successive integrazioni, presentato a firma dei tecnici Dr. Geol. Vinicio Lorenzoni, Dr. Agr. Alberto Dazzi e Dr. Biol. Alessandra Fregosi con le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione degli Enti interessati;

d) la presente autorizzazione sarà efficace a partire dal rilascio del titolo abilitativo P.A.U.R., rilasciato dal Parco e la sua durata è stabilita in 5 anni dalla data di inizio della sua efficacia, con obbligo del rinnovo dei vincoli ambientali prima della loro scadenza ;

e) la Società "Faeto Escavazione srl" ha in essere a favore del comune di Vagli Sotto, ai sensi della L.R. 35/2015 art. 26 comma 2, la garanzia fideiussoria rilasciata Unipol; fidejussione n. 6017/100300000187494680 in data 10.07.2026, di € 113.039,00 con validità fino al 10.07.2031, relativa agli interventi di ripristino previsti a fine lavori;

f) l'attività estrattiva deve essere iniziata entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

la Società è obbligata:

- a corrispondere il contributo da versare al Comune ai sensi dell'art. 36 comma 1 della Legge R.T. 35/2015;

- a corrispondere il canone di concessione come previsto dall'art. 36 della L.R.T. n. 35/2015 e dal Regolamento comunale vigente;

al rispetto, di tutti gli obblighi assunti con la convenzione con il Comune a pena di decadenza secondo l'art. 21 comma 1 lettera g) della L.R. 35/2015.

Il mancato rispetto (anche singolo) delle prescrizioni, condizioni ed obbligazioni sopra riportate può comportare motivo di sospensione e decadenza dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 35/2015;

Restano ferme le altre cause di sospensione e decadenza dell'Autorizzazione previste dalla L.R. 35/2015, che di seguito si indicano:

a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva

comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;

e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza

per i lavoratori e per le popolazioni segnala t e dai soggetti competenti;

f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;

g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);

h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo

22, comma 2;

i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;

l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia

di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;

m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;

n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e di tutte le autorizzazioni obbligatorie per la coltivazione della cava;

n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;

n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa.

n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;

La società è inoltre obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda le azioni da adottare nell'immediatezza e gli adempimenti normativi previsti dagli artt. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;

- 2. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza, identificate mediante cartellonistica come da progetto approvato e garantire un'altezza libera sufficiente all'efficace decantazione del refluo (indicativamente ca. 2/3 dell'altezza della vasca), specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti; i fanghi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.

- 3. Adottare sistemi di misurazione del volume libero delle vasche di decantazione (asta graduata o equivalente) utili a dimostrare che i fanghi sedimentati nelle vasche occupano al massimo 1/3 del volume totale;

- 4. nel caso si verificano eventi che danneggino l'impianto di gestione delle AMD (es. frane), la ditta dovrà darne comunicazione all'autorità competente e agli organi preposti al controllo e ispezione dell'attività ai sensi della LR 35/15 entro 48 ore indicando anche gli interventi messi in atto/da adottare e la tempistica prevista per la loro realizzazione; la ditta dovrà comunicare l'avvenuto ripristino dello stato degli impianti e il riavvio delle attività. La ripresa delle attività potrà avvenire solo dopo il completamento dei lavori di ripristino dell'impianto di gestione delle AMD;

- 5. il registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08 deve essere conservato in cava e reso disponibile in caso di controlli a partire dal momento di produzione di rifiuti di estrazione;

- 6. tutte le aree di cava (comprese le strade interne) devono essere tenute libere da accumuli di fango e polvere. A tal fine il Gestore deve predisporre e attuare una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali, bancate e fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento e altra area di cava da polveri, fanghi e altri materiali che possano inquinare le matrici ambientali. La procedura deve dettagliare responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura deve essere disponibile in cava;

- 7. entro 15 gg. dalla notifica dell'atto autorizzativo dovrà essere istituito un apposito registro con pagine numerate, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali e delle altre aree di cava indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola e, più in generale, dei materiali raccolti (in mc o kg) ed eventuali note. Il registro deve essere presente in cava e messo a disposizione per eventuali controlli;

- 8. il circuito delle acque del taglio, dalla tagliatrice al sistema di trattamento e ritorno, e tutti i presidi ambientali, quali canalette, cordoli, sigillature di fratture, ecc., atti a prevenire la dispersione di fanghi, polveri e acque contaminate nelle acque superficiali, suolo e acque sotterranee devono essere realizzati in conformità al progetto autorizzato, mantenuti in perfetta efficienza e rimossi una volta terminata la relativa funzione;
- 9. entro 6 mesi la ditta dovrà trasmettere all'A.C. a completamento degli elaborati progettuali un elaborato che riporti quanto previsto dal documento PR 12 allegato al PRC;
- 10. i fossi di guardia perimetrali o analoghe misure atte a prevenire l'ingresso di acque meteoriche all'interno dell'area di cava devono essere soggetti a regolare manutenzione al fine di assicurarne l'efficienza fino al completamento delle operazioni di ripristino ambientale;
- 11. lo stoccaggio della marmettola nonché di ogni altro materiale/rifiuto che presenta analoga tendenza al dilavamento deve essere effettuato con modalità idonee a prevenirne la dispersione nell'ambiente (contenitori a tenuta stagna, protezione dagli agenti atmosferici mediante teli o soluzioni equivalenti) in conformità al progetto approvato e identificato con apposita cartellonistica indicante la tipologia di materiale e il Codice EER (se rifiuto), es. detrito, marmettola 01.04.13, rifiuti di estrazione; ecc.
- 12. le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici possono essere effettuate solo in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi ambientali;
- 13. i depositi di sostanze chimiche inquinanti dovranno essere realizzati in area impermeabilizzata e protetta dalle acque meteoriche, e dotati di bacino di contenimento;
- 14. non dovranno essere creati accumuli locali di materiali di qualsiasi pezzatura, compresi i detriti per il ribaltamento di bancata, al di fuori delle aree designate a contenerli e/o lavorarli individuate dal progetto approvato e identificate in campo mediante cartellonistica. I materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse, in conformità all'autorizzazione, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente;
- 15. la ditta deve organizzare il cantiere in modo da evitare che il transito dei mezzi danneggi i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione e dei sistemi di regimazione delle AMD;
- 16. il punto di travaso carburante deve essere dotato di caratteristiche e dispositivi atti a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (impermeabilizzazione, sistema di contenimento e di raccolta sversamenti di idrocarburi o sistemi equivalenti), in conformità alle disposizioni del PR15;
- 17. al fine di verificare la possibilità di riutilizzare tali materiali per il ripristino, effettuare preventivamente test di cessione, trasmettendo i relativi esiti all'Autorità Competente e comunque mettendoli a disposizione in caso di controlli.

Viene precisato altresì che le strade di servizio che conducono ai siti estrattivi non sono collaudate, e che la percorrenza su dette viabilità è a rischio delle Società concessionarie dei siti estrattivi e che conseguentemente il Comune declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone per l'utilizzo delle viabilità esistenti.

Contro la presente determinazione è ammesso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione al pubblico, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicità

Allegati: "A" Elenco elaborati del piano di coltivazione.

Il Responsabile
Settore Tecnico
Mario Puglia

Allegato A

Elenco degli elaborati che costituiscono progetto di Coltivazione di Cava Borella depositati presso il Parco delle Alpi Apuane

Progetto – Relazioni (in rosso elaborati superati da integrazioni successive)		
<i>Data elaborato</i>	<i>Titolo dell'elaborato</i>	<i>Firma</i>
Relazioni		
Febbr. 2025	<i>Elab. A - Analisi delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di stabilità</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Elab. B – Relazione tecnica illustrativa</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Elab. C - Progetto di coltivazione di ripristino e riqualificazione finale</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Elab. D – Documento di gestione delle AMD</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Elab. E – P.G.R.E.</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Elab. G – Gestione delle emergenze</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	<i>Elab. H – Documentazione fotografica</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	<i>Elab. H1 – Perizia di stima</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	<i>Elab. I – Piano dei monitoraggi</i>	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	<i>Relazione paesaggistica</i>	Geol. Lorenzoni
Genn. 2025	<i>Studio di incidenza</i>	Agr. Dazzi e Biol. Fregosi
Genn. 2024	<i>Monitoraggio fratture</i>	Geol. Lorenzoni
Giugno 2022	<i>Analisi stabilità del detrito</i>	Geol. Lorenzoni
	<i>Conservazione del biotopo di Cava Borella</i>	Agr. Dazzi
	<i>Monitoraggio ambientale anno 2023</i>	Agr. Dazzi
	<i>Studio impatto ambientale aggiornamento 2025</i>	Geol. Lorenzoni, Agr. Dazzi e Biol. Fregosi
Novem. 2024	<i>Indagine sismica a rifrazione</i>	Studio Geo-Omnia
Maggio 2025	<i>Integrazioni prot. Parco 0001903 del 29-04-2025</i>	Geol. Lorenzoni
Maggio 2025	<i>Valutazione emissioni in atmosfera</i>	Geol. Lorenzoni
	<i>Allegato 1 – registro pulizia piazzale</i>	
	<i>Allegato 2 – registro rifiuti di estrazione</i>	
Dicem. 2025	<i>Studio di incidenza rev01</i>	Agr. Dazzi e Biol. Fregosi
Novem. 2025	<i>Elab. C - Progetto di coltivazione di ripristino e riqualificazione finale rev02</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2025	<i>Elab. D – Documento di gestione delle AMD rev02</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2025	<i>Elab. E – P.G.R.E. rev01</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2025	<i>Elab. I – Piano dei monitoraggi rev01</i>	Geol. Lorenzoni
Novem. 2025	<i>Integrazioni a seguito verbale conferenza dei servizi del 11.settembre 2025</i>	Geol. Lorenzoni
Dicem.2025	<i>Studio impatto ambientale aggiornamento 2025</i>	Geol. Lorenzoni, Agr. Dazzi e Biol. Fregosi
Novem. 2025	<i>Valutazione emissioni in atmosfera</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	<i>Elab. D – Documento di gestione delle AMD rev03</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	<i>Elab. E – P.G.R.E. rev02</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	<i>Elab. I – Piano dei monitoraggi rev02</i>	Geol. Lorenzoni
	<i>Descrizione dei lavori di scoperchiatura e messa in sicurezza della cava (art.13/14 del PRC)</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	<i>Integrazioni a seguito verbale conferenza dei servizi del 24 febbraio 2026</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	<i>Valutazione emissioni in atmosfera</i>	Geol. Lorenzoni

Progetto – Tavole (in rosso elaborati superati da integrazioni successive)			
Data elaborato	Numero Elaborato	Titolo dell'elaborato	Firma
Tavole			
Novem. 2024	Tav. 1	Cartografia di inquadramento	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 1amd	Ambiti	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 2amd	Impianti di trattamento e vasche- stato fine seconda fase	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 3	Vincoli sovraordinati	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 4	Carta vincoli del PIT	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 5a	Carta pericolosità geomorfologica	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 5b	Carta pericolosità sismica	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 6	Carta geologica e giacimentologica	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 7	Carta geomorfologica e dei depositi	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 8	Carta delle fratture	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 9	Carta idrogeologica	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 10	Stato attuale con sovrapposti vincoli PABE	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 10b	Stato attuale	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 11	Stato attuale con sovrapposto area autorizzata e aree di rinuncia	Geol. Lorenzoni
Novem. 2024	Tav. 12	Stato attuale con sovrapposto area autorizzata e area Bosco scavata art.142 lett.g)	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 13a	Stato fine prima fase di progetto con sovrapposta area interdetta	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 13b	Stato fine prima fase di progetto	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 14	Stato fine seconda fase di progetto	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 15	Progetto di reinserimento ambientale	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 16	Stato fine seconda fase di progetto sovrapposto progetto autorizzato	Geol. Lorenzoni
Febbr. 2025	Tav. 17	Sezioni e progetto di ripristino	Geol. Lorenzoni
Maggio 2025	Tav. 3	Vincoli sovraordinati rev01	Geol. Lorenzoni
Maggio 2025	Tav. 18	Tavola PAI dissesti	Geol. Lorenzoni
Maggio 2025	Tav. 19	Punti monitoraggio	Geol. Lorenzoni
Dicem. 2025	Tav. 1amd	Ambiti rev01	Geol. Lorenzoni
Dicem. 2025	Tav. 2amd	Impianti di trattamento e vasche- stato fine seconda fase rev01	Geol. Lorenzoni
Dicem. 2025	Tav. 18	Stato fine seconda fase di progetto con sovrapposte aree demaniali	Geol. Lorenzoni
Dicem.	Tav. 19	Punti monitoraggio su seconda fase	Geol. Lorenzoni

2025			
Dicem. 2025	Tav. 20	<i>Cavità carsiche</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	Tav. 14	<i>Stato fine seconda fase di progetto</i>	Geol. Lorenzoni
Marzo 2026	Tav. 20	<i>Cavità carsiche rev01</i>	Geol. Lorenzoni
Luglio 2026	Tav. 14	<i>Stato fine seconda fase di progetto</i>	Geol. Lorenzoni
Luglio 2026	Tav. 18	<i>Stato fine seconda fase di progetto con sovrapposte aree demaniali</i>	Geol. Lorenzoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIO PUGLIA in data 13/07/2026



COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

Determinazione n° 7 del 09/03/2026 del Registro Settore Paesaggistica
N° di Registro Generale 90

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42 PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA BORELLA SPOSTAMENTO VOLUMI GIÀ AUTORIZZATI PER COLTIVAZIONE IN GALLERIA AI SENSI DELLA L.R.35/2014, DISCIPLINA DEL PIT E L.R.10/2010 IN CONFORMITÀ AL PABE SCHEDA NR.7 BACINO MONTE PALLERINARICHIEDENTE SIG DINO LODOVICI SOCIETÀ FAETO ESCAVAZIONE SRL

IL RESPONSABILE SETTORE PAESAGGISTICA

Richiamato il decreto n° 01 del 01/04/2025, la nota protocollo n.3283 del 05/06/2025 e successivo Decreto n. 6 del 29/07/2025 con i quali la sottoscritta, Ing. Letizia Pagliai, è stata individuata quale responsabile del Servizio Tecnico con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità.

Richiamato il decreto n. 8 del 22.07.2024 con il quale il Sindaco del Comune di Vagli Sotto ha nominato il sottoscritto Girolami Angelo quale Responsabile in materia paesaggistica del Comune di Vagli Sotto.

Vista la domanda presentata in data 10.02.2025, protocollo n. 868, dalla Società Faeto Escavazione srl con sede in loc. Isola di Roccalberti snc, Camporgiano (LU). P.Iva 01327160451 con allegati tecnici a firma del Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni cui in oggetto da eseguirsi presso area sita in località Arnetola in terreni censiti al Catasto del Comune di Vagli Sotto foglio n.48 sez. C, mappali 5775-5857-5858-5779 in Concessione dal Comune di Vagli Sotto.

Considerato che l'intervento ricade in aree contigue al Parco Regionale delle Alpi Apuane "individuate con legge regionale n. 65/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Parere Favorevole della Commissione Comunale al Paesaggio riunitasi in data 18.04.2025 e 22.04.2025, ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 148 e L.R.T. n° 65 del 2014, così di seguito riportato:

"Esaminata la pratica la Commissione Paesaggistica esprime proprio parere favorevole in quanto il progetto presentato è migliorativo rispetto all'autorizzazione vigente visto che vengono trasferiti parte dei volumi a cielo aperto autorizzati in sotterraneo; dal punto di vista dell'auto-mitigazione e del ripristino finale dell'area si osserva che questi sono coerenti con l'autorizzazione paesaggistica vigente."

Considerato che in data 28.04.2025, prot. da 2411 a 2416, la pratica è stata trasmessa a mezzo PEC alla SOPRINTENDENZA BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. D L.gs. n. 42/04

Visto che ad oggi dalla SOPRINTENDENZA BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara non è pervenuto alcun parere in merito si è formato il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i..

Visto l'art. 146, comma 8, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. D Lgs. n. 42/04;

Vista la L.R.T.. n. 65 del 2014 e s.m.e.i.;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 07 agosto 1990 n. 241;

AUTORIZZA

Salvo diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 146 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. la pratica di cui alla richiesta presentata, dalla Società Faeto Escavazione srl con sede in loc. Isola di Roccalberti snc, Camporgiano (LU). P.Iva 01327160451 nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Dino Lodovici C.F. LDVDNI61H15L533V, residente nel Comune di Vagli Sotto (LU) – Via Pietro Pieroni n. 6/9; per il Progetto di coltivazione della cava Borella spostamento volumi già autorizzati per coltivazione in galleria ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010 in conformità al PABE Scheda nr.7 – Bacino Monte Pallerina.

Richiedente sig. Dino Lodovici – Società Faeto escavazione srl; presso l'area sita in Vagli Sopra località Arnetola Monte Pallerina in terreni censiti al Catasto del Comune di Vagli Sotto al foglio n.48 sez. C, mappali 5775-5857-5858-5779 in Concessione dal Comune di Vagli Sotto;

La presente Autorizzazione ha la validità di anni 5 dalla data di pubblicazione sul BURT del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Copia della presente autorizzazione viene notificata alla ditta interessata, nonché al Ministero Ambientale per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, alla Regione Toscana Settore indirizzo per il governo del Territorio, alla Provincia di Lucca, al Parco delle Alpi Apuane per le relative competenze, nonché affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Contro la presente determinazione è ammesso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione al pubblico ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6.12.1971 n. 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicità.

Il Responsabile
Settore Paesaggistica
Angelo Girolami

Il Responsabile
Ufficio Tecnico
Ing. Pagliai Letizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO GIROLAMI in data 09/03/2026
letizia Pagliai in data 09/03/2026